



PRELIMINARY INFORMATION MEMORANDUM

ATO



Umbria 3



**CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "UMBRIA 3"**

Euro 65mil.

Senior Long Term Facilities

(Aggiornamento al 30.12.2008)

Financial Advisor



Indice

<u>1.</u>	<u>INFORMAZIONI IMPORTANTI</u>	4
1.1	<u>Premessa</u>	4
1.2	<u>Limitazione di responsabilità</u>	5
1.3	<u>Contatti</u>	6
1.4	<u>Glossario</u>	8
<u>2.</u>	<u>EXECUTIVE SUMMARY</u>	10
2.1	<u>Introduzione</u>	10
<u>3.</u>	<u>LE PRINCIPALI PARTI DEL PROGETTO</u>	11
3.1	<u>L'Autorità di Ambito Territoriale Umbria 3</u>	11
3.1.1.	<u>Costituzione dell'AATO Umbria 3</u>	11
3.1.2	<u>Il forma e natura giuridica dell'AATO</u>	11
3.2	<u>Il Beneficiario</u>	11
3.2.1	<u>Gli Azionisti e lo Statuto di VUS</u>	13
3.2.2	<u>L'affidamento "in house"</u>	13
3.2.3	<u>L'attività</u>	16
3.2.4	<u>Organizzazione interna</u>	16

3.2.5	<u>Dati finanziari</u>	18
<u>4.</u>	<u>Il settore idrico in Italia e la Regione Umbria</u>	20
4.1	<u>Il settore idrico in Italia</u>	20
4.2	<u>Lo stato di avanzamento della riforma</u>	22
4.3	<u>L'Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3</u>	23
<u>5</u>	<u>LA STRUTTURA CONTRATTUALE</u>	25
5.1	<u>La Convenzione di Affidamento</u>	25
5.2	<u>Il Piano d'Ambito</u>	27
5.2.1	<u>I Costi Operativi di Progetto</u>	31
5.3	<u>La struttura tariffaria</u>	33
<u>6.</u>	<u>Il Piano Economico e Finanziario</u>	35
6.1	<u>Ipotesi di carattere generale</u>	35
6.1.1.	<u>Tasso di Inflazione</u>	35
6.1.2	<u>Tempi medi di incasso e pagamento</u>	36
6.1.3	<u>Ipotesi di carattere fiscale</u>	36
6.1.4	<u>Ammortamenti</u>	36
6.1.5	<u>Trattamento degli oneri finanziari</u>	37
6.1.6	<u>IVA</u>	37
6.2	<u>Ipotesi di carattere patrimoniale</u>	37
6.2.1	<u>Immobilizzazioni</u>	37
6.2.2	<u>Disponibilità liquide</u>	38
6.2.3	<u>Scorte, attività finanziarie e ratei e risconti attivi</u>	38
6.2.4	<u>Patrimonio netto</u>	38
6.2.5	<u>Passività consolidate</u>	39
6.2.6	<u>Fondi</u>	39
6.3	<u>Ipotesi di carattere finanziario</u>	39
6.3.1	<u>Flusso di Cassa Operativo</u>	39
6.3.2	<u>Flusso di Cassa Operativo Disponibile</u>	39
6.3.3	<u>Flusso di Cassa di Progetto</u>	39
6.3.4	<u>Flusso di Cassa Disponibile per il Servizio del Debito</u>	39
6.3.5	<u>Flusso di Cassa Disponibile per Riserva Servizio del Debito</u>	40
6.3.6	<u>Flusso di Cassa Disponibile dopo Riserva Servizio del Debito</u>	40
6.3.6	<u>Flusso di Cassa Netto</u>	40
6.4	<u>Gli Investimenti di Progetto</u>	40
6.5	<u>Ricavi di gestione</u>	40

	6.6	<u>Costi operativi di gestione</u>	40
<u>7</u>		<u>La Struttura Finanziaria</u>	40
	7.1	<u>Il fabbisogno finanziario</u>	40
	7.2	<u>La copertura finanziaria</u>	42
	7.3	<u>Le linee di credito</u>	42
	7.4	<u>Autofinanziamento</u>	43
<u>8</u>		<u>I risultati del PEF</u>	44
<u>9</u>		<u>ANALISI DEI RISCHI</u>	45
	9.1	<u>Rischio di costruzione ed autorizzativo</u>	45
	9.2	<u>Rischio maggiori costi di investimento</u>	45
	9.3	<u>Rischio di mercato</u>	46
	9.4	<u>Rischio di tariffa</u>	46
	9.5	<u>Rischio di gestione</u>	47
	9.6	<u>Inflazione reale maggiore di quella programmata</u>	47
	9.7	<u>Forza Maggiore</u>	47
	9.8	<u>Rischio finanziario</u>	47
	9.9	<u>Termine della concessione</u>	47
	9.10	<u>Risoluzione</u>	48
		<u>Inadempienza di VUS</u>	48
		<u>Inadempienza dell' AATO</u>	48
	9.11	<u>Recesso</u>	49
		<u>Unilaterale di VUS e/o dell'AATO</u>	49
		<u>Revoca per motivi di Pubblico Interesse</u>	50
	9.12	<u>Vincolo di destinazione prioritaria</u>	50

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

1.1 Premessa

La Valle Umbra S.p.A. (l' "Affidataria" o "VUS") è la concessionaria, dal 1.1.2002 per un periodo di 30 anni, dell'affidamento ai sensi dell'art. 113 del TUEL n.267/2000, del Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") nell'Ambito Territoriale Ottimale "Umbria 3" ("ATO") avente ad oggetto la realizzazione del piano degli investimenti previsti nel relativo Piano d'Ambito nonché la gestione della stesso S.I.I. (il "Progetto")

L'affidamento "in house" a VUS della gestione in condizioni di equilibrio economico finanziario del S.I.I. all'interno dell'ATO, in via esclusiva, è regolato da un apposito contratto di servizio denominato "CONVENZIONE e relativo DISCIPLINARE" (la "CONVENZIONE").

Tale documento è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2001. Tale Convenzione è stata modificata e integrata al fine di recepire i principi fondamentali per la *bancabilità* del Progetto; il testo modificato è stato approvato da parte dell'AATO3 CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 30.12.2008.

TUTTI I DOCUMENTI E DELIBERAZIONI RIGUARDANTI AFFIDAMENTO-PIANO DI AMBITO-CONVENZIONE-CONTROLLO SUL GESTORE-TARIFE SONO PUBBLICATE SUL SITO WWW.ATOUMBRIA3.IT

L'AATO è stato assistito come *financial advisor* da **Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - BIIS S.p.A.** aggiudicatario della gara per la scelta del soggetto consulente in materia di servizi finanziari per la *bancabilità* del Piano d'Ambito conclusasi a giugno 2007 .

Ai fini della analisi della struttura contrattuale dell'operazione, dei suoi fondamenti tecnici e del quadro normativo di riferimento l'AATO si è avvalso della consulenza dello studio **Mariani e Manaldi Studio Associato (MM&A)** per i profili legali e fiscali e di **MWH** per gli aspetti tecnici ed ambientali, di seguito i "Consulenti".

La VUS è una *multiutility* che opera nella:

- trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas;
- produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;
- produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;
- *raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;*
- raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
- attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione;
- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
- altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio".

1.2 Limitazione di responsabilità

Il presente **Preliminary Information Memorandum ("PIM")** ha lo scopo di fornire una visione generale del Progetto come di seguito descritto, senza l'intento di indurre i destinatari a partecipare al finanziamento dello stesso.

Le informazioni contenute nel presente PIM sono basate sulla conoscenza del Progetto da parte del *Financial Advisor*, nonché sui dati forniti da VUS e dall'AATO3 e dai consulenti della medesima.

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al *Financial Advisor* per eventuali inesattezze o imprecisioni di qualsiasi informazione contenuta nel presente documento.

Il *Financial Advisor* e i Consulenti non rappresentano ad alcun titolo VUS e l'AATO.. Il *Financial Advisor* e i Consulenti non garantiscono né si assumono alcuna responsabilità circa l'autenticità, l'origine, la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni, affermazioni, previsioni, opinioni o commenti contenuti nel presente PIM o per eventuali errori od omissioni nel medesimo.

Tutte le proiezioni, stime, business plans, strategie e affermazioni di principio od opinioni contenute in questo PIM sono state preparate usando le assunzioni qui descritte e non possono costituire delle previsioni; possono essere pertanto soggette a modifiche che non sono al momento prevedibili e deve essere accettato che l'affidabilità delle stesse è materia di natura commerciale.

Le informazioni contenute in questo PIM rappresentano una sintesi della documentazione contrattuale, progettuale ed amministrativa relativa al Progetto e degli accordi raggiunti e/o da raggiungere tra le parti e non una interpretazione degli stessi.

Il *Financial Advisor* e i Consulenti espressamente declinano ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente alle conseguenze che potrebbero derivare a terzi in ragione delle opinioni, informazioni, previsioni o affermazioni contenute in questo PIM o per eventuali errori od omissioni del medesimo.

Le informazioni, affermazioni di principio od opinioni formulate dal consulente legale MM&A sono state fornite a beneficio esclusivo dell'AATO3 ai sensi di apposito mandato per la consulenza legale. Pertanto ogni informazione, affermazione di principio od opinione formulata dal consulente legale MM&A non costituisce in alcun modo assistenza di natura legale a favore dei destinatari del presente PIM e dei suoi allegati, né può essere considerata quale fonte di responsabilità del consulente legale verso terzi diversi dall'AATO3.

1.3 Contatti

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Via dei filosofi 87 Spoleto



Direzione

Walter Rossi (Dir. Finanziario)

Tel. +39 0743 23111

Fax.+39 0743 48108


Bruno Papini (Dir. Tecnico)

Tel. +39 0742 34621

Fax.+39 0742 359746

Autorità d'Ambito Ottimale Umbria 3

Via Mazzini 57 Foligno



Direzione

Fausto Galilei (Direttore)

Tel. +39 0742 342089

Fax.+39 0742 691002

BIIS S.p.A.

Financial Advisor

Via Montebello 18

20121 Milano



Project & Infrastructure Finance - Milano

Maurizio Longini

Tel. +39 02 87940838

Fax.+39 02 87949559

Project & Infrastructure Finance

Email: maurizio.longini@biis.it

Project & Infrastructure Finance - Napoli

Giovanni Costigliola

Tel. +39 081 7917698

Fax.+39 081 791411

Project & Infrastructure Finance

Email: giovanni.costigliola@biis.it

Legal Structured Finance - Roma

Marco Cerritelli

Tel. +39 0659592248

Fax.+39 0659593665

Legal Structured Finance Email: marco.cerritelli@biis.it

Flaminia Lattanti Tel. +39 0659592998 Fax.+39 0659593665

Legal Structured Finance Email: flaminia.lattanzi@biis.it

MWH S.p.A.

Centro Direzionale Milano 2 - 20090 Segrate (MI)



Paolo Polinelli

Tel. +39 02 21084342

Fax.+39 02 26924275

Email: paolo.polinelli@it.mwhglobal.com

Mariani e Menaldi Studio Associato

Via LaMarmora 53 Firenze



Partner

Marco Mariani

Tel. +39 055 587829

Fax.+39 055 5521012

Si prega di far pervenire eventuali quesiti preferibilmente via fax con copia di tutti i recapiti allo scopo di ridurre al minimo i tempi di risposta.

1.4 Glossario

AATO. o l'Autorità:	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "Umbria 3", vale a dire l'autorità concedente;
Affidamento "in house":	Si intende la forma di gestione del "S.I.I." mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del T.U. Enti Locali ("T.U.E.L.") come modificato dall'art. 23bis della L. 133/2008
ATO:	Ambito Territoriale Ottimale;
ATO "Umbria 3 ":	Ambito Territoriale Ottimale "Umbria 3";
Beneficiario:	Valle Umbria Servizi - VUS S.p.A.;
CONVENZIONE:	La Convenzione e relativo Disciplinare che disciplina i rapporti tra l'AATO e il Gestore;
Debt Service Cover Ratio ("DSCR"):	E' dato dal rapporto tra il flusso di cassa dell'anno, disponibile per il Servizio del Debito, ed il Servizio del Debito dell'anno;
Gestore:	VUS S.p.A.
ISTAT:	Istituto di Statistica Nazionale Italiano;
Loan Life Cover Ratio ("LLCR"):	E' il rapporto tra il valore attuale dei Flussi di Cassa Disponibili per il Servizio del Debito ed il valore residuo del Debito;
Metodo Normalizzato:	Il metodo di revisione delle tariffe introdotto dalla Legge Galli e dal Decreto Ministeriale del 01/08/1996;
PEF:	Piano Economico e Finanziario;
Piano d'Ambito:	Il Piano di sviluppo concordato tra l'Autorità ed il Gestore, soggetto a revisione triennale;
Piano degli Investimenti:	Il piano degli investimenti relativo al Progetto come contenuto nel Piano d'Ambito;
Project Life Cover Ratio ("PLCR"):	E' il rapporto tra il valore attuale dei Flussi di Cassa Disponibili per il Servizio del Debito riferito a tutta la durata della concessione ed il Debito Residuo;
Progetto:	Si intende la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO per una durata di 30 (trenta) anni decorrenti dal [●] e l'esecuzione del Piano degli Interventi previsto nel Piano d'Ambito;
S.I.I.:	Servizio Idrico Integrato, la cui gestione è affidata al

Gestore;

Struttura Tariffaria:

Si intende la tariffa, calcolata secondo il metodo normalizzato previsto dalla Legge Galli, a carico degli utenti e riscossa dal gestore a fronte della gestione del Servizio Idrico Integrato;

TRM:

Tariffa Reale Media;

T.U.A.:

Si intende il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il cd. "Testo Unico Ambientale";

T.U.E.L.:

Testo Unico Enti Locali.

2. EXECUTIVE SUMMARY

2.1 Introduzione

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "Umbria 3" è stata costituita nella forma di Consorzio di comuni in base alla L.R. n. 43 del 1997 in applicazione della legge n. 36/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (Legge Galli). Nel corso dei primi 2 mesi del 2009 verrà trasformata sempre in Consorzio di comuni ma assumendo nuovi compiti anche in materia di rifiuti e turismo-servizi sociali ai sensi della legge regionale n. 23 del 2007.

I Comuni, con la nascita dell'AATO, hanno trasferito a questo nuovo Ente pubblico la titolarità del Servizio Idrico Integrato il quale viene così ad essere programmato, controllato e regolato in modo unitario.

Con le deliberazioni 13, 16, 17 del 2001 e n. 6 e 11 del 2007 (tutte su internet www.atoumbria3.it/delibere/assemblea) l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito:

- ha affidato per trenta anni il S.I.I. alla Valle Umbra Servizi SCPA trasformata successivamente in Società per Azioni per l'intero territorio dell'ATO;
- ha deliberato la cessazione, in capo ai Comuni, di ogni attività ordinaria connessa alla gestione del S.I.I..

L'affidamento decorre dal 1.1. 2002 al 31.12.2032.

La VUS è una multiutility che oltre al S.I.I. gestisce anche i rami gas e rifiuti.

I rapporti contrattuali tra l'Autorità d'Ambito e la VUS, in ordine allo svolgimento del servizio a questa affidato sono regolati da un apposito contratto di servizio denominato "CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEFINITIVO NELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.3 DEFINITO AI SENSI DELLA L.R. N.43/1997, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. (Comma 1 dell'art. 11 della legge 5.1.94 n. 36)" (la "CONVENZIONE").

La stipula della CONVENZIONE tra VUS e l'AATO è avvenuta il 27 dicembre 2001. A seguito dell'attività di consulenza del *Financial Advisor* e del consulente legale MM&A è stato approvato un nuovo testo di convenzione con la deliberazione n. 7 del 30.12.2008 integrato e modificato secondo gli standard di bancabilità.

L'operazione in descrizione prevede il finanziamento su basi "*limited recourse project financing*" in relazione alla esclusiva copertura dei fabbisogni connessi al piano di investimenti del settore idrico di VUS ed assumendo una separazione contabile, finanziaria di tale ramo d'attività.

Tale separazione economica e finanziaria della *business unit* relativa al settore idrico rappresenta una mera contabilizzazione separata delle attività del S.I.I. al fine di ipotizzare un finanziamento destinato ad *hoc* alle esigenze finanziarie relative al piano degli investimenti da realizzare.

Dal punto di vista delle garanzie è previsto il ricorso agli azionisti di VUS qualora la gestione economico e finanziaria del S.I.I. venga compromessa dalle attività del ramo gas e/o rifiuti e le tariffe non siano tempestivamente adeguate.

3. LE PRINCIPALI PARTI DEL PROGETTO

3.1 L'Autorità di Ambito Territoriale Umbria 3

3.1.1. Costituzione dell'AATO Umbria 3

Attraverso la Legge n. 36 del 1994 il legislatore si è prefisso l'obiettivo di riorganizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato - dalla captazione alla restituzione all'ambiente delle acque - in Ambiti Territoriali Ottimali, lasciando alle Regioni la loro definizione secondo criteri previsti all'art.8 della legge stessa.

La Regione Umbria ha suddiviso il proprio territorio in [3] ATO. Tra gli Ambiti individuati rientra l'ATO Umbria 3 di cui fanno parte 22 Comuni della Provincia di Perugia.

L'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Umbria n. 3" è stata costituita in forma di Consorzio di Enti Locali, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 Dicembre 1997 n. 43.

Fanno parte dell'Autorità i 22 Comuni consorziati, tra cui i centri più importanti sono Foligno, Spoleto, Spello, Trevi e Gualdo Cattaneo, oltre alla Provincia di Perugia.

3.1.2 Il forma e natura giuridica dell'AATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *"L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1"*.

Una definizione circa la forma e natura giuridica dell'AATO proviene, altresì, dalla L.R. Umbria 5 dicembre 1997, n. 43, a mente del cui Art. 4 - in tema di *"Costituzione dell'Autorità di ambito"* - viene precisato che *"L'Autorità di ambito è costituita, in forma consortile, tra i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale con le modalità previste dall'articolo 25, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142"*.

L'Autorità di ambito di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica pubblica e svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico".

L'AATO ha definito il Piano di Ambito (piano economico e finanziario pluriennale e piano pluriennale degli investimenti), ha scelto la forma di gestione del servizio ed affidato lo stesso (ai sensi dell'art. 113 c. lettera e, D.Lgs. 267/2000) alla VUS per un periodo di 30 anni.

3.2 Il Beneficiario

VUS è una società ad esclusiva partecipazione pubblica.

VUS S.p.A. è stata costituita, per trasformazione ai sensi del Codice Civile della previgente società consortile per azioni, in data 11.07.2002.

Nello Statuto viene precisato che la Società è costituita *"per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. sulle Autonomie Locali)"*.

La VUS è una *multiutility* che opera nella:

- trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas;
- produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;
- produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;

- *raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;*
- raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
- attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione;
- commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
- altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio".

La VUS inoltre detiene partecipazioni in società controllate e collegate che svolgono le seguenti attività complementari e funzionali al *core business* della società.

Denominazione	% capitale	Attività esercitata
VUS Com s.r.l.	100 %	Vendita gas naturale
Centro Ambiente S.p.A.	52,94 % (100% dalla fine dicembre 2008)	Gestione Impianti trattamento rifiuti
VUS GPL s.r.l.	51 %	Vendita e distribuzione GPL
Trec S.p.A.	42,8 %	Smaltimento beni durevoli
ICT Valleumbra S.p.A.	30 %	Servizi informatici
Agenzia per l'energia e l'ambiente della Provincia di Perugia S.p.A.	5 %	Controllo regolarità impianti
CENTRAL COM S.p.A.	8 %	Realizzazione infrastrutture per ICT

L'ATO ha proceduto al disegno di aggregazione dei gestori del servizio idrico integrato in due fasi: nel 2001 attraverso un affidamento provvisorio ai due soggetti gestori preesistenti più importanti all'interno del territorio con comprovate condizioni di efficienza, efficacia ed economicità di gestione del servizio (ASM di Foligno e ASE di Spoleto), con delibera n. 8 dell'Assemblea Consortile dell'A.T.O. del 31.07.2001. Successivamente, nel 2006, l'AATO ha affidato definitivamente il S.I.I. alla società VUS S.p.A., con delibera n. 17 dell'Assemblea Consortile dell'A.T.O. del 27.12.2001 e, con delibera n. 6 del 08.06.07 l'Assemblea Consortile, in seguito all'approvazione della Legge n. 350 del 24.12.2003, ha revocato l'affidamento a società mista e ha proceduto all'affidamento "in house" alla stessa, ai sensi dell'art. 113 c.5 lettera c del Tuel n. 267/2000.

3.2.1 Gli Azionisti e lo Statuto di VUS

Il capitale sociale di VUS è pari ad Euro [659,250,00] suddiviso in n. [65.925] azioni ordinarie del valore di Euro 10,00 ciascuna.

VUS è una società per azioni il cui capitale è interamente pubblico, controllata, alla data del 30.12.2008 dai seguenti Comuni:

Comune socio	%
Monteleone di Spoleto	0,19%
Bevagna	3,03%
Campello sul Clitunno	2,12%
Cascia	0,78%
Castel Ritaldi	2,47%
Cerreto di Spoleto	0,21%
Foligno	47,35%
Giano dell'Umbria	0,34%
Gualdo Cattaneo	0,57%
Montefalco	2,61%
Nocera Umbra	1,01%
Norcia	1,22%
Poggiodomo	0,10%
Preci	0,21%
S.Anatolia di Narco	0,15%
Scheggino	0,09%
Sellano	0,32%
Spello	4,96%
Spoleto	28,52%
Trevi	3,40%
Vallo di Nera	0,11%
Valtopina	0,22%
Totale	100,00%

3.2.2 L'affidamento "in house"

La VUS è affidataria della gestione del S.I.I. in via diretta quale società "in house" dei Comuni dell'ATO 3.

L'affidamento c.d. "in house" consiste nell'affidamento diretto, senza gara, di un servizio pubblico locale a favore di una società a capitale interamente pubblico, avente determinate caratteristiche strutturali e funzionali. La legittimità di questa forma di affidamento è stata affermata in una serie di pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che hanno definito le condizioni in presenza delle quali un ente locale può stipulare un contratto con una persona giuridica da esso distinta senza alcuna procedura ad evidenza pubblica - quindi in deroga alla normativa di riferimento. I presupposti per la legittimità di tale affidamento sono i seguenti: (i) che l'ente locale medesimo eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e (ii) che questo soggetto svolga un'attività locale, obbligatoriamente all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale, realizzando la parte più importante della stessa con l'ente pubblico o gli enti pubblici che la controllano. Dunque, " (...) il rapporto tra l'amministrazione concedente e la società stessa non è riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, bensì ad una ipotesi di delegazione interorganica" che consenta un controllo funzionale, gestionale e finanziario stringente da parte degli enti locali.

Pertanto, l'affidamento diretto senza gara dei servizi pubblici locali a favore di società a capitale interamente pubblico è possibile soltanto qualora:

- (a) "l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi" (cd. "controllo analogo"); e

- (b) "la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" (cd. "esercizio dell'attività prevalente").

La deroga al principio dell'affidamento mediante gara è, dunque, consentita solo nel caso in cui con la gestione "*in house*" il conferimento del servizio non avviene nei confronti di un soggetto giuridico sostanzialmente autonomo, bensì nei confronti di un soggetto gerarchicamente subordinato. Una recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sentenza "Stadt Halle" dell'11 gennaio 2005) ha ribadito che un'amministrazione pubblica non può affidare direttamente lavori a società miste pubblico-private delle quali detenga una quota di maggioranza senza indire una gara d'appalto comunitaria. Dunque, la circostanza che anche una quota minoritaria sia in mano a privati rende impossibile il ricorso all'*in house providing*. La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha altresì chiarito che è compatibile con la nozione di "controllo analogo" la circostanza che la società affidataria sia partecipata da una pluralità di enti pubblici (sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'11 maggio 2006 "Busto Arsizio" e T.A.R. Friuli Venezia Giulia-Trieste 12 dicembre 2005, n. 986). In tal caso è necessario prevedere forme di controllo sulla società affidataria da parte di tutti gli enti pubblici che affidano il servizio mediante strumenti quali un'apposita convenzione tra gli enti pubblici soci per l'esercizio congiunto del c.d. "controllo analogo" (T.A.R. Friuli Venezia Giulia-Trieste 15 luglio 2005, n. 634).

Il tema della legittimità dell'affidamento "*in house*" a favore di VUS S.p.A. è stato oggetto di analisi da parte del consulente legale MM&A, che ha riscontrato una pluralità di passaggi successivi che la società sta effettuando per meglio qualificare il suo affidamento "*in house*" anche in considerazione del fatto che si tratta di una *multiutility*.

Il parere del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche del 26.11.2007

L'AATO - con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 dell'8.6.2007 revocando le proprie precedenti statuizioni in merito ha affidato *in house* la gestione del servizio a VUS, contestualmente decidendo di istituire un gruppo di lavoro deputato ad elaborare una proposta attuativa del "controllo analogo", condizione necessaria per la legittimità di un affidamento "*in house*".

Inoltre, con nota del 19 giugno 2007 l'AATO ha richiesto al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche un parere circa la congruità della scelta del modello *in house* con particolare riguardo a: "1) chi deve effettuare il controllo analogo? 2) su quali atti del gestore deve essere esercitato? 3) poiché VUS spa è una *multiutility*, il controllo analogo dovrà essere limitato al settore acqua o dovrà estendersi agli altri rami di azienda?".

Il Comitato sui primi due quesiti:

"Entrando nello specifico dei quesiti, ai primi due si ritiene di dover rispondere congiuntamente evidenziando che, in ordine al soggetto che deve esercitare il controllo analogo, la questione non appare dirimente, essendo, invece, di primaria importanza il dato oggettivo del controllo - ovvero, quali siano gli atti sui quali deve prendere corpo la figura del controllo analogo.

A tal fine, e senza pretese di esaustività in una materia che a tutt'oggi non sembra aver trovato una definitiva sistemazione, appare, tuttavia, possibile indicare almeno i requisiti minimi sintomatici del controllo analogo nella espressa previsione contenuta nello statuto della società secondo cui questa limiti il suo scopo sociale alla gestione del servizio idrico nell'Ato di riferimento, escluda esplicitamente l'apertura del capitale ad azionisti privati e rafforzi i poteri dell'assemblea dei soci rispetto a quelli ordinariamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

A conferma, si riporta quanto stabilito dalla Commissione europea nella riunione del 27 giugno u.s. "a seguito delle osservazioni della Commissione, le autorità italiane hanno modificato lo statuto di Acquedotto Lucano, il cui scopo sociale si limita ora ai servizi di gestione idrica in Basilicata ... esclude esplicitamente l'apertura del capitale ad azionisti privati e rafforza i poteri delle autorità di controllo".

*Viceversa, prosegue il Comitato, "circa l'estensione settoriale del controllo analogo in una società multiutility, appare sufficiente osservare che, volendo accedere alla possibilità che il controllo si espliciti soltanto sugli atti di settore - premesso che alcune scelte, come quelle relative al personale, sembrano necessariamente intersettoriali - si potrebbe giungere al paradosso di ritenere compatibile la presenza di un socio privato sostenendone l'impiego esclusivo in un settore diverso da quello controllato analogamente. Al riguardo si ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha categoricamente escluso la possibilità della presenza del capitale privato, anche in quota minima, tra gli azionisti della società in house. Infine, si ritiene indispensabile, nel caso il gestore sia strutturato in forma di società multiutility, **che questa debba prevedere la separazione contabile delle sue linee di attività**".*

A valle di quanto sopra riportato il consulente legale MM&A ha precisato nella sua *due diligence* che, allo stato, si è in presenza di una definitiva qualificazione *in house* del rapporto - in tale senso, infatti, le modifiche statutarie già introdotte con deliberazione della Assemblea dei soci VUS del 5.11..2008 sono sufficienti a raggiungere tale finalità.

Le modifiche proposte da MM&A hanno riguardato:

- 1 modifica dell'oggetto sociale, onde definirne correttamente la portata ed evitare una eccessiva vocazione commerciale della Società che possa compromettere l'integrazione dei requisiti per un compiuto *in house providing*;
- 2 indicare correttamente che trattasi di società di capitali strutturata secondo le indicazioni di cui all'art. 113, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3 eliminazione delle previsioni in tema di possibile partecipazione alla Società di soggetti privati, eventualità incompatibile con la strutturazione necessariamente tutta pubblica della Società (modificando in particolare gli artt. 5, 10);
- 4 verificare, e conseguentemente apportare le dovute modifiche, il corretto assetto relativo alle attribuzioni e alle regole di funzionamento dei differenti organi sociali della Società (art. 13- 22).

In considerazione delle modifiche statutarie introdotte da VUS - sulla scorta delle indicazioni già formulate da MM&A e recepite dai comuni si è costituito in data 19.12.2008 il "**Coordinamento dei soci**" il quale non dovrà solo informare, controllare, consultare, valutare e verificare l'attività svolta ma più propriamente procedere alla materiale definizione delle scelte fondamentali della società;

- definire correttamente il ruolo di tale organismo anche alla luce delle attribuzioni che, in funzione di controllo sulla gestione, sono attualmente svolte dall'Autorità di Ambito;
- modulare correttamente l'assetto della regolamentazione prevista dallo Statuto onde rendere possibile il migliore funzionamento dei meccanismi relativi al coinvolgimento degli Enti locali e fermo restando che tali previsioni potrebbero prevedere un coordinamento del Coordinamento dei Soci;

3.2.3 L'attività

VUS attualmente gestisce oltre al S.I.I., la distribuzione del gas e l'igiene urbana per alcuni Comuni ricadenti dell'ATO n. 3 della Regione dell'Umbria.

Per quanto riguarda la gestione del S.I.I., il territorio servito da VUS comprende i 22 comuni appartenenti all'ATO 3, con un'estensione di ca. 2.200 km²; la popolazione residente ammonta a ca. 156.348 abitanti

Lo schema che segue rappresenta le parti del sistema idrico che rientrano tra le responsabilità di VUS, quali l'adduzione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione della risorsa idrica ed i sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di origine civile; inoltre VUS ha la facoltà di eseguire ulteriori servizi non strettamente connessi con la gestione del S.I.I., ma comunque a favore degli Enti Locali, quali la produzione e distribuzione di energia elettrica, la distribuzione del gas e la gestione di reti (art. 8 del Disciplinare Tecnico).

Per quanto concerne la gestione del S.I.I. di seguito una sintetica rappresentazione dell'organizzazione dell'attività:

PROVINCIE, ARPA
(Controllo qualità acque)

A

VU

SETTORE GESTIONE
IDRICO

SISTEMI POTABILIZZAZIONE ed
ADDUZIONE ACQUA POTABILE

SISTEMI STOCCAGGIO e

3.2.4 Organizzazione interna

L'organizzazione del servizio è stata definita in funzione degli obiettivi gestionali stabiliti dal Piano di Ambito. VUS è una società multiservizi operante sul territorio della Provincia di Perugia .


L'organizzazione attuale aziendale prevede la gestione congiunta del S.I.I., del gas e dell'igiene urbana. Come illustrato nella figura sotto riportata, i servizi generali sono in comune per i 3 servizi che vengono gestiti in modo unitario, ad eccezione della gestione operativa degli interventi e delle manutenzioni. A livello contabile i servizi sono gestiti distintamente.

Le attività di manutenzione ordinaria e di progettazione è previsto vengano effettuate da personale dipendente e, nel caso di attività gravose o specialistiche, da ditte specializzate esterne; a ditte esterne sono appaltati inoltre i servizi di *call center*, servizio lettura dei contatori, il recupero crediti.

Nella figura riportata nella figura successiva è rappresentata l'organizzazione del settore "Servizi a rete".

Il "Settore Gestione Reti ed Impianti" si occupa dell'esercizio e della manutenzione impianti, la gestione lavori, il pronto intervento sulle reti ed attività operative di supporto, mentre il "Settore Depuratori ed Acqua Potabile" effettua il controllo dei processi chimico-biologici, la gestione ambientale, la prevenzione dei rischi, l'esercizio degli impianti di depurazione e delle captazioni di acqua potabile.

E' infine competenza del "Settore Pianificazione e Controllo Investimenti" l'elaborazione di proposte di investimento per il miglioramento dell'erogazione del servizio, la verifica dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano di Ambito, il monitoraggio tecnico ed economico dell'andamento degli investimenti e la gestione dello scambio di dati ed informazioni con l'AATO.



3.2.5 Dati finanziari

Ad oggi sono disponibili i dati contabili di consuntivo relativi al bilancio 2007 della Società.

Principali Voci di Bilancio	31/12/2006	31/12/2007
Attivo	104.497.170	109.754.352
<i>Immobilizzazioni</i>	26.606.009	37.703.050
<i>Attivo Corrente</i>	77.391.161	72.051.302
Passivo	104.497.170	109.754.352
<i>Patrimonio Netto</i>	7.926.436	7.086.702
<i>di cui Capitale Sociale</i>	659.250	659.250
<i>Debiti</i>	71.644.352	75.828.563
<i>Fondi per Rischi e Oneri</i>	9.099.753	9.165.361
<i>TFR</i>	5.333.039	5.092.071

Conto Economico	31/12/2006	31/12/2007
Valore delle Produzione	71.117.051	69.588.327
Costi Operativi	63.309.475	64.142.305
MOL	7.807.576	5.446.022
Ammortamenti	4.812.164	3.562.354
Reddito Operativo	2.995.412	1.883.668
Proventi e Oneri Finanziari	- 260.974	- 445.588
Proventi e Oneri Straordinari	110.885	691.506
Tasse	1.816.193	1.800.124
Utile	1.029.130	329.462

Principali Indicatori di Bilancio	31/12/2006	31/12/2007
ROE	12,98%	4,65%
ROI	2,87%	1,72%
MOL/Val. Produzione	10,98%	7,83%

4. Il settore idrico in Italia e la Regione Umbria

4.1 Il settore idrico in Italia

Con la Legge Galli, emanata nel 1994, il legislatore si è prefisso l'obiettivo di avviare un profondo processo di modernizzazione della gestione del servizio idrico lasciando alle autorità regionali e locali la responsabilità della definizione dettagliata della riorganizzazione.

I tratti salienti di questo processo sono riassumibili in alcuni passaggi fondamentali:

- 1 un'integrazione territoriale e industriale, tramite l'introduzione del concetto di Ambito Territoriale Ottimale con l'intenzione di avere, in ciascun ATO, una gestione unitaria ed integrata dell'intero ciclo delle acque al fine di razionalizzare i servizi offerti ed ottenere economie di scala;
- 2 il principio di separazione tra le seguenti funzioni:
 - (i) regolazione del servizio da parte della pubblica amministrazione;
 - (ii) programmazione, organizzazione e controllo del servizio affidate alle autorità locali (Province e Comuni) mediante apposite "forme di cooperazione" denominate Autorità d'Ambito ("AATO");
 - (iii) proprietà delle infrastrutture che rimane in capo agli Enti Locali;
 - (iv) gestione del servizio idrico, affidato tramite contratto (denominato CONVENZIONE) ad un solo operatore;
- 3 la copertura completa dei costi operativi e di investimento tramite la tariffa riscossa dagli utenti finali.

Tabella - Stato degli affidamenti degli ATO per Regione

Regioni	ATO previsti		ATO insediati		Affidamenti effettuati	
	n°	n°	incidenza %	n°	incidenza %	
Piemonte	6	5	83%	3	50%	
Valle d'Aosta	1	1	100%	0	0%	
Lombardia	12	12	100%	3	25%	
Veneto	8	8	100%	4	50%	
Friuli V. G.	4	1	25%	0	0%	
Liguria	4	4	100%	1	25%	
Emilia Romagna	9	9	100%	6	67%	
Toscana	6	6	100%	6	100%	
Umbria	3	3	100%	3	100%	
Marche	5	5	100%	4	80%	
Lazio	5	5	100%	4	80%	
Abruzzo	6	6	100%	6	100%	
Molise	1	1	100%	0	0%	
Campania	4	4	100%	2	50%	
Puglia	1	1	100%	1	100%	
Basilicata	1	1	100%	1	100%	
Calabria	5	5	100%	1	20%	
Sicilia	9	9	100%	1	11%	
Sardegna	1	1	100%	1	100%	
<i>Nord</i>	44	40	91%	17	39%	
<i>Centro</i>	25	25	100%	23	92%	
<i>Sud</i>	22	22	100%	7	32%	
Totale Italia	91	87	96%	47	52%	

Come detto, l'obiettivo della legge è quello di pervenire all'accorpamento delle gestioni esistenti, in prevalenza pubbliche, e, contemporaneamente, giungere alla trasformazione in senso industriale e imprenditoriale del settore.

Le varie Autorità d'Ambito presenti sul territorio nazionale devono affidare la gestione ad imprese che per dimensioni, organizzazione e capacità imprenditoriale siano capaci di finanziare e realizzare il piano di investimenti necessario al miglioramento dei servizi idrici riscuotendo la tariffa da parte degli utenti; alle AATO è invece demandata l'attività di regolazione con l'obiettivo di assicurare la tutela del consumatore nei confronti del gestore monopolista.

La completa realizzazione del processo immaginato con l'emanazione della legge Galli non è ancora avvenuta completamente; quasi la totalità dei 91 ATO individuati a livello nazionale risultano insediati, ma solo 38 ATO hanno proceduto all'affidamento della gestione del servizio.

Le ragioni di tale ritardo, che determina una riduzione degli investimenti nel settore ed un mancato miglioramento nella qualità dei servizi, sono attribuibili al ritardo con cui le Regioni hanno recepito la disciplina nazionale, alla resistenza degli Enti Locali e degli attuali operatori all'accorpamento delle gestioni esistenti ed alla situazione di incertezza originata da continue modifiche nella normativa che regola i servizi pubblici locali.

Recentemente, tale normativa ha subito un'ulteriore riforma con la pubblicazione in G.U. del 14 aprile 2006 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il cd. "Testo Unico Ambientale" ("T.U.A."), come modificata da ultimo dal D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, il quale, tra l'altro, agli artt. 141-158 sostituisce le disposizioni della Legge Galli in materia di servizio idrico integrato, in ogni caso confermando la disciplina prevista dalla Galli stessa, coordinando le disposizioni in materia di servizio idrico integrato con la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali prevista dal T.U.E.L.

In particolare il T.U.A. conferma che è compito dell'Autorità d'Ambito - struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed a cui è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche - scegliere la forma di gestione del S.I.I. tra quelle di cui all'art.113, comma 5, lett. a), b) e c) del T.U.E.L. e precisamente:

- 4 società di capitali individuate con gare ad evidenza pubblica (lett. a);
- 5 società a capitale misto pubblico/privata nelle quali il socio privato sia individuato con gare ad evidenza pubblica prima dell'affidamento (lett. b);
- 6 società a capitale interamente pubblico soggetto alle già descritte caratteristiche di "controllo analogo" ed "esercizio dell'attività prevalente" (cd. "in house") (lett. c).

L'art. 23 bis della L. 133/2008

Ulteriori elementi innovativi della disciplina sui servizi pubblici sono emersi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23bis della L. 133/2008.

Infatti, con tale disposizione è stata introdotta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali, in parte assai innovativa rispetto all'assetto normativo preesistente, che viene a sovrapporsi alle disposizioni normative di settore, prevalendo su ogni altra fonte.

In particolare, si è venuto a modificarsi l'ambito di applicazione e le condizioni di applicabilità dell'istituto dell'*in house providing*.

L'art.113, comma 5, lett. a), b) e c) del T.U.E.L. prevedeva la possibilità, in linea generale, di affidare un servizio pubblico locale secondo lo schema dell'*in house providing*, mentre alcune disposizioni di settore escludevano la possibilità di affidamenti diretti.

L'art. 23bis della L. 133/2008 ha invece esteso a tutti i settori la possibilità di operare tramite l'istituto dell'*in house providing*, ma ha al contempo introdotto alcune condizioni perché un tale affidamento sia legittimo. In particolare, è stato previsto che l'affidamento diretto possa essere disposto "per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato" (comma 3).

La disposizione prevede altresì che l'ente locale che intenda disporre un affidamento diretto "deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato, e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza" (comma 4).

In altri termini, l'ente che intenda affidare il servizio deve esternare le motivazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato (ossia all'indizione di una gara ad evidenza pubblica) e sottoporre le proprie motivazioni all'Autorità garante per la concorrenza (oltre che all'Autorità del settore di riferimento, laddove esistente), la quale dovrà emanare un parere relativo alla singola fattispecie di affidamento. Tale parere, peraltro, non dovrebbe avere effetti vincolanti per l'ente locale in quanto la disposizione non gli attribuisce espressamente tale valore.

Di conseguenza, fermo restando che un futuro affidamento di servizi pubblici sarà possibile a favore della Società, in quanto l'art. 23bis citato non esclude a priori la facoltà degli enti locali di utilizzare l'istituto dell'*in house providing*, il concreto utilizzo di tale strumento sarà subordinato alla sussistenza delle condizioni e al rispetto delle disposizioni procedurali sopra ricordate, oltre che quegli elementi - di cui nei successivi paragrafi viene dato conto e che risultano già consolidati a seguito dell'emanazione da parte dei Comuni dell'ato3 delle modifiche allo statuto di Vus e alla costituzione del comitato di controllo analogo il 19.12.2008 - in ragione dei quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo fra ente affidante e beneficiario dell'affidamento *in house*.

4.2 Lo stato di avanzamento della riforma

Le fasi della riforma sono note, in sintesi: configurazione degli ATO da parte delle regioni, insediamento delle rispettive autorità nominate dalle assemblee delle province e dei comuni interessati riuniti in convenzione o consorzio, svolgimento delle "ricognizioni" sullo stato dei servizi, approvazione di un piano di ambito con l'indicazione degli interventi e del modello gestionale, scelta della modalità di affidamento della gestione, scelta del gestore.

Le leggi regionali di recepimento della Galli hanno, quindi, istituito 91 ATO aventi aree più o meno coincidenti con le Province. L'obiettivo finale era quello di ridurre le circa 10.000 gestioni diffuse in Italia all'inizio degli anni '90 a 100-200 operatori, coincidenti con gli Ambiti Ottimali Territoriali.

Nei primi sei anni dall'approvazione della Legge Galli (1994-2000), tuttavia, il settore idrico ha reagito con lentezza e la spinta all'aggregazione tra le aziende locali ha avuto esiti incerti. Nel 1999, ultimo anno in cui sono disponibili i dati Istat, esistevano ancora 7.826 soggetti indipendenti, una realtà ancora lontana dal traguardo individuato nella ripartizione dell'intera gestione idrica nazionale tra un centinaio di operatori istituzionalmente omogenei e adeguati alla gestione industriale del servizio.

Dopo un lungo periodo di immobilismo, negli ultimi anni si è assistito invece ad una accelerazione che, seppur con ritardo, consente di intravedere il disegno della riforma voluta dal legislatore per riorganizzare in senso industriale un settore da pesanti limiti in termini dimensionali ed economici-finanziari.

L'ultimo monitoraggio dello stato di avanzamento della riforma, infatti, mostra che dei 91 ATO previsti ne sono stati insediati 87 che interessano circa il 96% della popolazione nazionale. Degli ATO insediati, 84 (pari all'92% della popolazione) hanno realizzato la ricognizione dello stato degli impianti, ossia hanno provveduto all'accertamento dell'effettiva capacità della rete e quindi all'acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del Piano degli investimenti.

Il Piano d'Ambito è stato approvato in 66 ATO (73% degli ATO previsti), mentre, punto dolente dell'attuazione della riforma, l'affidamento del servizio è al momento avvenuto solo in modo parziale e riguarda, infatti, solo il 52% degli ATO previsti (affidamenti pari al 51% della popolazione).

Il grado di attuazione della Legge Galli appare, tuttavia, ancora molto diverso nelle varie aree del Paese: se il Centro Italia rappresenta la zona più all'avanguardia, il Nord stenta invece a concludere la riforma con l'affidamento del servizio, mentre il Sud, che fino a pochi anni fa era ancora in ritardo, ha conosciuto negli ultimi anni una forte accelerazione grazie soprattutto agli incentivi forniti dalle risorse comunitarie.

La normativa di settore è stata aggiornata dalla Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) che all'art. 2 comma 38 prevede: *" Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:*

- a) *in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;*
- b) *destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di porto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali".*

LA REGIONE UMBRIA HA CONFERMATO LA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 2007 ATTUATIVA DEGLI ATI (cioè AATO integrati acqua-rifiuti) in quanto seppur precedente alla l. 244/2007 è pienamente coerente anticipandoli, con i contenuti della Legge finanziaria nazionale.

4.3 L'Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3


1. L'A.T.O. "Umbria n. 3", localizzato nella Regione Umbria, comprende 22 comuni con una popolazione totale di 156.348 ed una area di 2.200 Km². Il territorio dell'ambito territoriale ottimale è molto vario, con molte zone collinose, montagne, centri storici e case sparse. Nella zona centrale dell'ambito, in corrispondenza della pianura, si è sviluppata una intensa attività industriale con la presenza principalmente di numerose industrie galvaniche ed alimentari (caseifici, cioccolata, oleifici, pastifici).
- 2.

I principali centri sono Foligno, Spoleto, Norcia e Cascia. La disponibilità di risorse è per lo più concentrata nella zona Nord orientale dell'A.T.O., in corrispondenza dei comuni di Foligno, Sellano e Norcia (vedi figura sotto). Tuttavia il sistema presenta problemi infrastrutturali di distribuzione della risorsa; è infatti parere del Gestore che i problemi di carenza idrica che si sono verificati, dal 2003 ad oggi, non siano principalmente dovuti alle perdite od alla carenza di risorsa idrica, ma piuttosto alla carenza di reti e di infrastrutture di distribuzione.



5 LA STRUTTURA CONTRATTUALE

Nella figura seguente viene riportata la struttura contrattuale dell'iniziativa in esame.



5.1 La Convenzione di Affidamento

L'affidamento "in house" a VUS della gestione in condizioni di equilibrio economico finanziario del servizio idrico integrato all'interno dell'ATO, in via esclusiva a decorrere dal [21 dicembre 2001] per una durata di 30 anni, è regolato da un apposito contratto di servizio denominato "CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEFINITIVO NELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 DEFINITO AI SENSI DELLA L.R. N.43/1997, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. (Comma 1 dell'art. 11 della legge 5.1.94 n. 36)" (la "CONVENZIONE").

L'affidamento della gestione del S.I.I. a VUS è intervenuto con originaria Deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'AATO. n. 17 del 27.12.2001, prescegliendosi la modalità di affidamento a società a prevalente capitale pubblico locale, ancorché inizialmente ad intero capitale pubblico.

Tale Delibera n. 17 era stata preceduta da un'altra adottata dall'AATO che aveva individuato proprio la "forma di gestione del SII di propria competenza in una società per azioni consortile a prevalente capitale pubblico locale, che ad uno stesso tempo soddisfa il requisito del soggetto gestore unico d'ambito, preservando le capacità aziendali delle gestioni già salvaguardate"

(Delibera Assembleare n. 13 del 19.11.2001).

Solo successivamente è stato stabilito il termine di privatizzazione cui necessariamente sottoporre il capitale azionario di VUS. Termine poi definitivamente soppresso per il nuovo scenario normativo e, dunque, per le previsioni relative alla possibilità di gestire in *house* il S.I.I.

E', infatti, alla luce di tali ultime disposizioni che l'AATO ha assunto la Deliberazione n. 6 dell'8.6. che prevede di:

- 1 "A) revocare l'affidamento alla Vus SpA a società a prevalente capitale pubblico locale effettuato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 17 del 27.12.2001 e gli atti assembleari connessi, precedenti e conseguenti;
- 2 B) affidare senza soluzione di continuità alle medesime condizioni in essere ai sensi della convenzione e disciplinare di affidamento e allegata carta del servizio, il servizio idrico integrato alla Vus spa secondo la formula "in house" ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del vigente Tuel degli EE.LL. n. 267/2000;
- 3 C) disporre l'attuazione dell'art. 113 comma 5 lettera c) del Tuel n. 267/2000 per quanto riguarda il controllo analogo sulla Vus SpA secondo una graduazione tecnica qualitativo-quantitativa che sarà approvata nella prossima Assemblea consortile da tenere non oltre il 15.07.2007 sulla base della proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione dell'Aato Umbria 3...".

Alla VUS sono state concesse in uso tutte le reti, gli impianti e le dotazioni infrastrutturali attinenti al S.I.I. già esistenti alla data di inizio dell'attività (che restano di proprietà degli Enti Locali suoi azionisti).

VUS è responsabile (i) della progettazione, direzione lavori e realizzazione delle nuove opere previste nel Piano d'Ambito, (ii) della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, esistenti e da realizzare, nonché (iii) dell'erogazione del servizio secondo gli standard di qualità stabiliti nella CONVENZIONE.

A fronte della gestione del Servizio Idrico Integrato VUS riscuote la tariffa dagli utenti (v. "Struttura tariffaria").

Nell'attuale configurazione la CONVENZIONE non beneficia dell'inserimento di clausole contrattuali che ricalcano alcune importanti previsioni normative proprie di concessioni finanziate su basi *project financing*.

A tal fine il testo della CONVENZIONE è stato modificato e integrato da parte del consulente legale MM&A al fine di renderla "bancabile".

La nuova CONVENZIONE approvata da parte dell'AATO con deliberazione n. 7 del 30.12.2008, riflette alcuni principi standard per operazioni di finanza di progetto di seguito sinteticamente riportati:

- 1 l'AATO (e VUS) prende espressamente atto che il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito avverrà con ricorso a tecniche, termini e condizioni della c.d. project finance, intesa quale forma tecnica di finanziamento. Pertanto, l'AATO si impegna a cooperare con VUS e con le Banche Finanziatrici per tutte le attività necessarie alla definizione ed alla erogazione dei finanziamenti da assumere da VUS, ivi incluso il perfezionamento di specifici accordi diretti tra l'AATO e le Banche Finanziatrici.
- 2 viene espressamente sancito il principio della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario per tutta la durata dell'affidamento prevedendo che, nel caso in cui detto equilibrio non possa essere raggiunto per fatti non imputabili a VUS, l'AATO provvederà ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge necessari e utili per il ripristino dell'equilibrio.
- 3 a protezione di VUS e del finanziamento, in CONVENZIONE è stato inserito un meccanismo ben definito per la verifica dell'esistenza o meno dell'equilibrio economico finanziario; in particolare, tale equilibrio si realizza se e solo se alcuni indicatori tipici di operazioni di *project financing*, ricadono negli intervalli da definire con le Banche Finanziatrici in un allegato alla CONVENZIONE stessa. L'alterazione anche di uno solo degli indici dà luogo al decadere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.
- 4 contiene inoltre una ben definita disciplina in merito alle potenziali "patologie" contrattuali che potrebbero determinare la scadenza anticipata dell'affidamento (risoluzione, recesso e revoca); tale disciplina, a tutela degli istituti finanziatori, definisce le tempistiche e la procedura di calcolo dell'indennizzo spettante a VUS. (v. par. "Analisi dei rischi").

5.2 Il Piano d'Ambito

Ai sensi della Legge Galli, il Piano di Ambito è il documento redatto dall'AATO nel quale vengono definite le strategie e gli interventi da realizzare all'interno dell'Ambito Territoriale per superare le condizioni di criticità individuate nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

Il Piano di Ambito, partendo dalla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, definisce le procedure e modalità di intervento, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi richiesti dalla legge e dalle decisioni dell'AATO.

A tal fine viene predisposto, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un Piano degli Interventi ed un Piano Finanziario.

Il Piano di Ambito è stato approvato nel 2003 e contiene l'analisi della domanda di risorsa idropotabile, ossia l'effettivo volume d'acqua potabile richiesto dalle utenze del S.I.I.. Dall'analisi svolta dal Piano di Ambito 2003 risulta che le fonti di approvvigionamento dell'A.T.O. sono in principale modo sorgenti e campi pozzi; le risorse si concentrano sulla dorsale che va da nord a sud, dalla zona est del comune di Foligno fino al sud dei comuni di Norcia e Cascia, oltre ad alcune captazioni in corrispondenza dell'acquifero vulcanico a sud ovest dell'A.T.O., in corrispondenza dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria.

Il consulente tecnico MWH ritiene che la situazione acquedottistica dell'ATO Umbria 3 risultante dal Piano d'Ambito 2003 possa considerarsi normalmente soddisfacente per quanto riguarda la qualità e la quantità delle risorse idriche disponibili.

Per quanto riguarda lo stato attuale del Servizio Idrico e delle strutture disponibili sul territorio dell'ATO, il Piano 2003 ha esaminato i dati raccolti in occasione della ricognizione effettuata presso i Comuni e gli Enti Gestori dalla Regione Umbria.

La percentuale di copertura del servizio acquedottistico all'interno del territorio dell'ATO è elevata e pari a 95%; tale dato tuttavia può essere parzialmente fuorviante in quanto, sebbene sviluppata in estensione, la rete di adduzione e di distribuzione è priva di interconnessioni tali da garantire rindondanza e continuità del servizio anche in occasione di chiusura parziale della rete. La rete di distribuzione è infatti altamente frammentata, fragile ed esposta a rischi per mal funzionamenti; di conseguenza gli interventi identificati dal Piano di Ambito 2003, relativamente al settore acquedottistico, sono rivolti al potenziamento degli impianti ed a ridurre, laddove possibile, la frammentarietà dei piccoli acquedotti ed il prelievo di risorse idriche limitate in quantità e di qualità non sempre ottimale.

Per quanto attiene le reti di raccolta e gli impianti di depurazione esistenti e funzionanti all'interno dell'ATO, secondo il giudizio del consulente tecnico MWH sono in grado di garantire il collettamento ed il trattamento di gran parte delle acque reflue civili prodotte; tuttavia è necessario osservare che la maggior parte delle reti fognarie sono di tipo misto e che non sempre la loro funzionalità idraulica risulta accettabile.

La strategia di intervento sul sistema fognario che l'A.A.T.O. Umbria n. 3 si pone come obiettivo principale è di estendere la copertura fognaria per la raccolta ed il collettamento delle acque reflue a depurazione e di migliorare lo stato di funzionalità dei cespiti.

Per quanto concerne gli impianti di depurazione, la strategia di intervento è rivolta ad adeguare l'efficienza e l'efficacia degli impianti di depurazione secondo le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006, ossia migliorare l'efficienza depurativa degli impianti ed eliminare situazioni locali di inquinamento e degrado ambientale dovute essenzialmente a piccoli insediamenti sparsi. L'obiettivo finale sarebbe quello di effettuare il trattamento dei reflui civili in impianti di depurazione quanto più possibile centralizzati al fine di ottenere economie di scala e garantire una costante e corretta manutenzione e gestione degli impianti stessi.

Obiettivi del Piano di Ambito

Il Piano di Ambito 2003, partendo dall'analisi dei livelli di Servizio che il Gestore è tenuto a rispettare ai sensi della normativa vigente, ha individuato le situazioni di criticità insite nell'Ambito, e quindi gli interventi necessari per rimuovere tali criticità con riferimento alle seguenti categorie:

1 Danno ambientale

Allacciamento di tutti i residenti alla rete di raccolta della fognatura - adeguamento per gli agglomerati con popolazione compresa tra 2.000 e 15.000 A.E.,

Convogliamento di tutta l'acqua collettata dalla fognatura agli impianti di depurazione,

Qualità degli impianti di depurazione conforme ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 e limiti minimi di rendimento degli impianti di depurazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006,

Adeguate riserva potenziale di depurazione degli impianti di depurazione per garantire il trattamento anche nel caso di un aumento del carico organico o del numero di abitanti equivalenti.

2 Inadeguatezza generica del sistema

Dotazione minima procapite di 150 l/abitante/giorno in ogni periodo dell'anno,

Allacciamento di tutte le utenze alle reti di distribuzione,

Ridondanza delle condotte di adduzione, ovvero alimentazione di ciascuna rete di distribuzione a più di una condotta di adduzione,

Adeguamento della capacità dei serbatoi per fronteggiare situazioni di esercizio e di emergenza,

Rispetto dei limiti massimo e minimo dei carichi piezometrici imposti dal D.P.C.M. 4/3/96. Il carico minimo garantisce la naturale erogazione dell'acqua alle utenze, mentre la limitazione del carico massimo serve ad impedire la rottura delle tubazioni per l'elevata pressione, oltre che a ridurre le perdite,

Corretta potabilizzazione di tutta l'acqua captata ed erogata, incrementando la potenzialità di trattamento dei potabilizzatori rispetto al carico idraulico in ingresso,

Installazione di un numero sufficiente di contatori con corretto funzionamento,

Raggiungimento di una percentuale massima di perdite inferiore a quella fisiologica,

Manutenzioni ordinarie tali da garantire funzionalità ed efficienza durature,

Dotazione di dispositivi di continuità elettrica alle apparecchiature elettromeccaniche e di un numero sufficiente di pompe di riserva alle stazioni di sollevamento.

3 Danni a persone o a cose

Adeguamento delle reti di raccolta allo scopo di evitare il verificarsi di fenomeni di allagamento.

4 Sofferenza gestionale ed amministrativa

Introduzione di sistemi di telecontrollo,

Raccolta di informazioni e mappatura degli impianti di acquedotto, creazione di cartografie ed organizzazione di un Sistema Informativo Territoriale.

Bilancio Idrico

Relativamente alla domanda di risorsa idropotabile futura, secondo il consulente tecnico si può affermare che:

- 5 in un anno "normale" (non di carenza idrica) la domanda idrica è largamente soddisfatta in quanto l'ATO dispone di abbondanti risorse di ottima qualità.
- 6 a partire dal 2003 tuttavia, si sono manifestati eventi di crisi idrica che hanno interessato soprattutto i comuni montani di piccole dimensioni che si approvvigionano da sorgenti locali caratterizzate da un'alta variabilità stagionale. In tali casi la frammentarietà della rete e la carenza di interconnessioni tra i diversi schemi acquedottistici non hanno permesso di compensare la transitoria carenza di risorsa.
- 7 anche nell'anno di crisi idrica la risorsa resta sostanzialmente disponibile in quantità sufficiente ed eventuali carenze nei periodi di picco dei consumi dovrebbero essere risolte attraverso: a) l'attivazione di impianti di emergenza esistenti, b) la realizzazione degli interventi di Piano, in particolare gli interventi di collegamento ed interconnessione dei vari sistemi di adduzione e distribuzione, per compensare e meglio garantire la disponibilità idrica e c) ulteriori interventi di ricerca e riduzione delle perdite fisiche.
- 8 nel caso di modifiche climatiche che comportino una perdurante riduzione degli afflussi meteorici, si renderà necessaria una modifica del Piano degli interventi che dovrà includere gli interventi ritenuti necessari e sufficienti da un approfondito studio idrogeologico, al fine di reperire altre risorse idriche, peraltro certamente presenti nel territorio dell'ATO.

Sia in passato che nell'anno corrente gli interventi urgenti per la soluzione di emergenze determinate dalla carenza idrica sono stati sostenuti dalla Regione Umbria nell'ambito di un piano regionale di intervento; si presume quindi che anche in futuro eventuali ulteriori oneri possano essere a carico della Regione.

Programma degli Interventi 2003

Il Programma degli Interventi 2003 prevede un importo totale degli investimenti pari a circa 80 milioni di Euro completamente a carico della tariffa, per la realizzazione di 217 interventi. La sintesi degli interventi è riportata nella seguente tabella:

Servizio	Importo totale	Finanziamenti	Importo netto
Acquedotto	35.249.613,90	0,00	35.249.613,90
Depurazione	9.988.047,20	0,00	9.988.047,20
Fognatura	34.430.661,68	0,00	34.430.661,68
Totale	79.668.322,78	0,00	79.668.322,78

Gli interventi definiti all'interno del Programma degli Interventi del Piano di Ambito 2003 sono tali da risolvere le criticità esistenti e le carenze dal punto di vista infrastrutturale del S.I.I., ma non sono tali da sopperire alla carenza di risorsa idrica nel caso di emergenze idriche, in quanto non sono previsti interventi per la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento o per impianti di soccorso. Tuttavia il Piano di Ambito, andando a migliorare lo stato di conservazione e la funzionalità dell'impiantistica esistente, collegando ed incrementando la rindondanza delle reti di adduzione e distribuzione, sicuramente contribuisce a mitigare gli effetti del verificarsi di una possibile emergenza idrica.

Il Piano di Ambito è stato modificato nel 2004 quando è stata approvata la Variante n. 1 (2004). Tale variante, tenendo valide le valutazioni di stima delle domanda idrica e fognaria futura, ha modificato la programmazione degli interventi, mantenendo costante l'ammontare totale degli investimenti.

Nel Dicembre 2006 è stata approvata la Variante n. 2 in seguito alla necessità di aggiornare lo stato di attuazione degli interventi avviati; in tale occasione sono stati inoltre eliminati interventi risolutivi di criticità non ritenute prioritarie, sono stati ridimensionati gli importi assegnati ai budget di manutenzione straordinaria e sono stati inseriti alcuni nuovi interventi in base a nuove esigenze individuate dal Gestore e dai Comuni dell'ATO. Relativamente all'importo degli investimenti, questi hanno subito incrementi anche a causa dell'entrata in vigore del nuovo Prezziario Regionale 2006.

Per citare i più significativi, i nuovi investimenti introdotti riguardano il piano di manutenzione straordinaria di messa a norma e sicurezza di tutte le reti ed impianti (6,1 milioni di Euro), il completamento del programma di ricerca e recupero delle perdite acquedottistiche per un importo pari a 1 milione di Euro, 1,4 milione di Euro per l'adeguamento delle fosse settiche pubbliche e 540.000 Euro per l'installazione delle apparecchiature di telecontrollo degli impianti.

Il Piano degli Interventi del 2006 prevede 476 interventi per un importo totale di investimenti pari a 131,72 milioni di Euro:

Servizio	Importo totale	Finanziamenti pubblici	Importo a tariffa	%
Acquedotto	48.360.643,21	12.759.695,36	35.600.947,85	36,71
Depurazione	22.484.167,80	8.218.391,10	14.265.776,70	17,07
Fognatura	52.925.525,94	6.676.616,44	46.248.909,50	40,18
Generale	7.953.718,94	0,00	7.953.718,94	6,04
Totale	131.724.055,88	27.654.702,90	104.069.352,98	100%

Il 20 Luglio 2007 l'Assemblea Consortile dell'ATO ha approvato una nuova variante del Piano di Ambito. A seguito di nuove richieste formulate sia dai Comuni dell'ATO sia dal Gestore, sono stati inseriti all'interno del Programma degli Investimenti ulteriori interventi e sono stati ridotti gli importi associati ad alcune opere e lavorazioni già previste dal Piano di Ambito. Il recepimento di queste richieste ha comportato l'aumento dell'importo totale globale degli investimenti che ammonta, al netto degli finanziamenti, a **105.382.989,93** Euro.

Ne deriva che complessivamente l'importo del piano degli interventi si modifica come segue:

Importo totale	Finanziamenti pubblici	Importo a tariffa
133.340.936,59	27.957.946,66	105.382.989,93

Ne consegue che il documento programmatico è stato più volte modificato ma sempre condiviso dal territorio e questo dovrebbe essere garanzia di coerenza con le esigenze delle amministrazioni interessate.

Allo stato attuale poiché il Piano degli investimenti inteso come distribuzione temporale degli interventi e livello di impiego da coprire non avrebbe consentito, con il livello tariffario approvato per tutta la durata residua della concessione, un finanziamento secondo gli schemi di *project finance*, è stato approvato con deliberazione dei sindaci dell'AATO 3 n. 7 del 30.12.2008 un nuovo e diverso Piano degli interventi, sia in termini di cronoprogramma che di importi di spesa, che attraverso un nuovo piano tariffario consente la finanziabilità degli stessi.




Tabella 1 - Investimenti nuovo Piano di ambito del 30.12.2008

5.2.1 I Costi Operativi di Progetto

I costi operativi sono strettamente correlati al modello gestionale, alla struttura organizzativa e alle dimensioni del servizio erogato.

I costi operativi previsti nel nuovo Piano d'Ambito sono evidenziati nell'allegato B) del nuovo Piano di ambito del 30.12.2008 pubblicato su internet quale allegato alla deliberazione n. , sul sito www.atoumbria3.it/documenti7delibere/assemblea.


5.3 La struttura tariffaria

La tariffa, a carico degli utenti, viene definita dall'AATO e determinata in base alla normativa vigente ed in conformità con le previsioni del Piano d'Ambito essa deve essere tale da assicurare la copertura integrale dei costi gestionali e di investimento, garantendo anche una remunerazione certa del capitale investito.

La Tariffa Reale Media ("TRM") per ciascun anno di affidamento viene definita secondo un meccanismo "costo + remunerazione" previsto nel Metodo Normalizzato ed è il rapporto tra (a) la somma delle componenti di Costo Operativo ("C"), Ammortamento ("A") e Remunerazione del capitale investito ("R") - così come definiti nel Metodo Normalizzato - ed (b) il volume erogato ("VE") nel corso dello stesso anno; tale tariffa è fissata "ex-ante" nel Piano d'Ambito per ciascun anno dell'affidamento

$$TRM = \frac{C + A + R}{VE}$$

La TRM predeterminata "ex-ante" (al netto dell'inflazione) per tutta la durata dell'affidamento è riportata nel grafico seguente, insieme con l'indicazione del volume erogato.



La TRM del Piano d'Ambito rappresenta la tariffa media massima applicabile all'utenza, e viene articolata per tipologia di uso e per livello di consumo e gravata di IVA nella misura stabilita dalla legge.

L'aggiornamento della TRM avviene su base annuale ad un tasso di rivalutazione pari all'inflazione programmata " π " e del limite di prezzo " k " ("price cap"), secondo la formula:

$$T_n = T_{n-1}(1 + \pi + k)$$

La TRM, insieme alla sua articolazione, viene inoltre aggiornata dall'AATO in sede di revisione triennale del Piano

d'Ambito.

Ogni rielaborazione del Piano d'Ambito, che avviene mediante "aggiornamento" o "variante" in funzione delle modifiche apportate, non può alterare l'equilibrio economico e finanziario dell'affidamento, così come definito in CONVENZIONE, né modificare l'oggetto dell'affidamento.

6. Il Piano Economico e Finanziario

Il Piano Economico Finanziario ("PEF") è stato predisposto dal *Financial Advisor* per VUS, sulla base della propria esperienza in altre similari iniziative e delle informazioni fornite dal Beneficiario.

Il PEF è stato predisposto, su base semestrale, ed è stato impostato sulla base dei principi contabili generalmente adottati nelle rilevazioni aziendali e delle principali norme vigenti in tema di legislazione fiscale.

L'obiettivo principale del PEF è stato quello di evidenziare, nell'orizzonte temporale dei trent'anni di operatività del gestore del S.I.I., l'equilibrio economico-finanziario della società che si raggiunge attraverso la variazione tariffaria necessaria per l'esecuzione del programma degli interventi per portare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ai livelli di efficacia e di efficienza imposta dalla legislazione vigente.

L'analisi della dinamica tariffaria e l'analisi economico-finanziaria consentono di valutare contestualmente la coerenza "normativa" del profilo tariffario offerto, la redditività della gestione e la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa. La sostenibilità finanziaria è evidenziata dalla formulazione di ipotesi relative alla struttura finanziaria prescelta, mediante l'individuazione di una possibile modalità di finanziamento adeguata alle caratteristiche dell'iniziativa.

In tale contesto la costruzione del PEF riflette l'applicazione delle tecniche di *Project Finance*, nell'ambito della valutazione dei profili reddituali di un'operazione e al fine di definire la migliore struttura finanziaria, costruendo un modello che riproduca nel dettaglio tutti gli aspetti economici e finanziari dell'iniziativa.

Il presente PEF è stato elaborato mediante un modello in grado di identificare e quantificare i costi di realizzazione degli interventi, i costi di gestione e di manutenzione delle opere e del servizio nell'arco temporale della durata della concessione, nonché di individuare l'equilibrio economico e finanziario complessivo dell'iniziativa.

I costi di investimento e le componenti gestionali relative ai costi di investimento e di gestione, riferiti all'anno base 2007, sono stati inflazionati secondo l'indice ISTAT pari al 1,5% costante per tutta la durata della Concessione. Per contro la tariffa, in accordo con la normativa vigente, è stata indicizzata all'inflazione programmata così come stimata nell'ultimo DPEF (2008-2010).

6.1 Ipotesi di carattere generale

6.1.1. Tasso di Inflazione

Il PEF esprime i livelli iniziali di tutte le variabili nominali di prezzo e costo denominate in Euro a valori dell'anno 2007.

Per l'aggiornamento delle diverse voci del PEF sono state fatte le seguenti ipotesi:

- 1 Costi di investimento: aggiornati secondo l'inflazione programmata così come stimata nell'ultimo DPEF (2008-2010) che prevede un tasso di inflazione del 1.5% costante fino al termine della concessione;
- 2 Costi operativi: aggiornati secondo l'indice ISTAT per Famiglie di Operai ed Impiegati, assunto costante pari al 1.5 % con anno base 2008;
- 3 Ricavi da tariffa: aggiornati secondo all'inflazione programmata così come stimata nell'ultimo DPEF (2008-2010) che prevede un tasso di inflazione del 1.5% costante fino;
- 4 Altri Ricavi: aggiornati secondo all'inflazione programmata così come stimata nell'ultimo DPEF (2008-2010) che prevede un tasso di inflazione del 1.5% costante fino;

6.1.2 Tempi medi di incasso e pagamento

Ai fini della determinazione delle Variazioni di Capitale Circolante Netto, il PEF riporta le seguenti ipotesi relative alle dilazioni nei tempi di incasso e di pagamento:

VOCE DI COSTO/RICAVO	DILAZIONE
Costi di investimento	60 gg
Costi operativi (escluso costo del lavoro)	60 gg
Ricavi da tariffa	60 gg

Il PEF prevede una morosità relativi ai ricavi da tariffa del 3% con un recupero di tale morosità nei tre anni successivi dell'1,50% con una conseguente perdita netta di circa l'1,5%.

6.1.3 Ipotesi di carattere fiscale

6.1.3.1 Imposte

Le imposte calcolate nel piano sono l'IRES (imposta sul reddito delle società) e l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Le aliquote applicate riflettono quelle della finanziaria 2008. Allo stesso tempo non è stata applicata la percentuale massima di deducibilità degli oneri finanziari pari al 30% previsti sempre in finanziaria. Tale aspetto dovrà essere verificato da un consulente fiscale.

L'IRES è stata calcolata applicando un'aliquota del 27,50% sul reddito imponibile ai fini della suddetta tassazione (Utile ante Imposte da Conto Economico) come previsto dalla normativa fiscale. Sono deducibili dalla base imponibile le perdite registrate nei 5 periodi di imposta precedenti e, illimitatamente, quelle relative ai primi tre periodi di imposta dalla costituzione della società.

La liquidazione dell'imposta si basa sul versamento di: (i) un acconto nell'anno in corso (da versarsi in due rate) pari al 100% del totale dell'imposta di competenza dell'esercizio precedente, di un conguaglio nell'esercizio successivo, dato dalla differenza fra quanto effettivamente dovuto e quanto già liquidato come acconto.

L'IRAP è stata calcolata applicando l'aliquota del 3,90% sul Margine Operativo Netto (ricavi operativi - costi operativi - ammortamenti) a cui è stato aggiunto l'eventuale costo complessivo per il personale e la quota di ammortamento degli oneri finanziari capitalizzati durante la fase di costruzione in quanto indeducibili a fini IRAP.

La liquidazione dell'imposta di competenza segue le medesime modalità dell'IRES.

6.1.4 Ammortamenti

La determinazione totale degli ammortamenti annui si rende necessario al solo fine di individuare l'importo che confluirà nella tariffa di ciascun anno.

Per il calcolo degli ammortamenti correlati al programma degli interventi previsti sono stati suddivisi gli investimenti in categorie omogenee rispetto alla normativa sulle aliquote fiscali di ammortamento. La quota di ammortamento dell'anno di entrata in funzione del bene è stata dimezzata, in accordo con quanto previsto dalla normativa fiscale, per quanto attiene alle immobilizzazioni materiali, mentre le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate ad aliquota piena sin dal primo anno.

Le aliquote applicate sono riportate nelle tabelle relative al Piano degli Investimenti.

Ai fini contabili e fiscali ed in deroga a quanto previsto nella procedura di determinazione della Tariffa Reale Media, è stata utilizzata la procedura dell' "ammortamento finanziario" ai sensi dell'art. 104 (ex art. 69) del DPR 917/86 per tutte le tipologie di immobilizzazioni, materiali ed immateriali, ivi inclusi gli oneri pluriennali capitalizzati che saranno realizzati.

Mentre tutte le immobilizzazioni precedenti al 2008 sono state ammortizzate con le aliquote fiscali fornite dalla VUS S.p.A.

6.1.5 Trattamento degli oneri finanziari

Ai fini della determinazione dei bilanci previsionali gli interessi periodici del finanziamento (ivi inclusi le commissioni di mancato utilizzo e l'imposta sostitutiva) di competenza dell'esercizio non sono stati capitalizzati ma addebitati integralmente a Conto Economico.

Di converso, gli oneri pluriennali connessi al costo dei Consulenti Indipendenti delle Banche Finanziatrici e di VUS

S.r.l. nonché le commissioni *up front* di organizzazione del finanziamento sono state capitalizzate e trattate secondo quanto descritto nel successivo par. 2.3 (“Ammortamenti”).

6.1.6 IVA

Per ciò che attiene l’IVA, è stata calcolata:

- (i) IVA a credito su tutti gli investimenti ed i costi operati ad eccezione del personale, delle commissioni della banca agente e delle assicurazioni e della parte di rate dei mutui pregressi;
- (ii) IVA a debito sui ricavi di gestione.

Si è ipotizzato un periodo di rimborso del credito IVA pari a 24 mesi, di converso la liquidazione dell’IVA a debito è stata prudenzialmente ipotizzata contestualmente alla sua rilevazione.

Le aliquote applicate sono in funzione della normativa fiscale in vigore (DPR 633/72); si è proceduto ad applicare prudenzialmente l’aliquota maggiore nei casi di incertezza normativa.

Tabella 18 - Aliquote IVA applicate (%)

Aliquote IVA	
IVA sugli investimenti	20%
IVA su Costi operativi	20%
IVA su Ricavi da tariffa	10%
IVA su Altri Ricavi	20%

Le altre imposte riguardano l’imposta sostitutiva sulle erogazioni pari allo 0,25% del totale delle erogazioni relative ai finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi.

6.2 Ipotesi di carattere patrimoniale

6.2.1 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono costituite dalle voci di investimento relative a:

- (i) condutture;
- (ii) impianti di depurazione acque reflue;
- (iii) impianti di sollevamento;
- (iv) impianti generici;
- (v) serbatoi;
- (vi) studi, sondaggi e ricerche;
- (vii) spese su beni di terzi;
- (viii) oneri finanziari capitalizzati.

Sono state riportate nello Stato Patrimoniale al valore netto contabile.

Gli oneri pluriennali capitalizzati sono relativi al costo dei consulenti legali, tecnici e assicurativi sia del Gestore che degli Istituti finanziatori tipici di operazioni strutturate in *project financing*.

Inoltre, tra gli oneri capitalizzati sono stati considerati le commissioni *up front* usuali per operazioni di finanza di progetto.

6.2.2 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, oltre che dal valore della tesoreria disponibile derivante dalla definizione dei flussi di cassa, sono date da:

- 1 “Riserva di Cassa per il Servizio del Debito”, che rappresenta un accantonamento di liquidità su un conto corrente specifico e vincolato il cui ammontare ogni semestre è stato ipotizzato pari al 50% del Servizio del Debito dei due semestri successivi. Il PEF su base annuale considera un accantonamento alla Riserva pari alla metà della rata annuale del Servizio del Debito;
- 2 “Riserva di Cassa per Investimenti” durante il rimborso dei finanziamenti, a copertura del costo sostenuto per la realizzazione degli investimenti del periodo successivo tale riserva viene utilizzata al fine di evitare che il Cash Flow Operativo del periodo in cui si realizzano gli investimenti sia in parte rilevante assorbito da tali uscite finanziarie. La suddetta Riserva confluirà su un conto denominato Conto Riserva per Investimenti come definito nella bozza di contratto di finanziamento.

6.2.3 Scorte, attività finanziarie e ratei e risconti attivi

Non sono previste nel PEF fatto salvo per quanto riguarda gli anni di consuntivo.

6.2.4 Patrimonio netto

I Mezzi Propri investiti nell’iniziativa, derivanti dalla scissione di VUS SpA sono riferiti al patrimonio netto contabile.

Il capitale sociale versato è stato considerato pari a Euro come da Bilancio 2007. Poiché non è previsto nessun ulteriore aumento, questo importo è considerato come capitale a regime.

Sono state previste le seguenti riserva:

- (i)
- (ii) riserva legale massima pari al 20% del Capitale Sociale. L’accantonamento a riserva legale è pari al 5% dell’utile netto di periodo.
- (iii) A questi vanno aggiunti gli utili di periodo o sottratte le perdite di esercizio. In particolare vista la specificità del settore nei primi anni di realizzazione degli investimenti VUS potrebbe subire forti perdite che incideranno al punto di determinare un patrimonio netto negativo tendente a crescere. Tale ipotesi, ovviamente non è percorribile in quanto non in linea con la normativa vigente (art. 2446 del C.C e seguenti). *La separazione patrimoniale del settore idrico, tuttavia, rappresenta un mero esercizio contabile necessario e fondamentale solo per la definizione di una struttura finanziaria tipica del project financing. Resta da verificare che le perdite dovute alla gestione del S.I.I. nel periodo di realizzazione degli interventi non impattino negativamente sul patrimonio netto totale della VUS S.p.A.*

6.2.5 Passività consolidate

E’ rappresentata dai valori delle Linee di Credito erogate dagli Istituti Finanziatori a favore di VUS per la copertura del fabbisogno finanziario netto.

A tali finanziamenti a m/1 si aggiungono anche i mutui che VUS riporta nell’ultimo Bilancio [●].

6.2.6 Fondi

Fondo TFR

L’accantonamento annuo al Fondo TFR comprende:

- (i) una quota pari al totale del monte salari diviso 13,5;

(ii) una quota di rivalutazione pari al fondo TFR inizio periodo * [(75%*inflazione annua) + 1,5%].

Si è ipotizzato prudenzialmente un utilizzo del Fondo pari all'100% flat della quota annua accantonata di cui al punto (i).

Fondo svalutazione crediti

Il piano economico finanziario prevede un accantonamento annuo al fondo svalutazione crediti pari allo 0,5% del totale dei crediti riportati in bilancio. L'accantonamento al fondo svalutazione crediti è conforme a quanto previsto dalla normativa e risulta pertanto fiscalmente deducibile.

6.3 Ipotesi di carattere finanziario

La struttura del Rendiconto Finanziario revisionale illustrato nel PEF è basata sull'individuazione di alcuni flussi intermedi, di seguito specificati:

6.3.1 Flusso di Cassa Operativo

Rappresenta il flusso di cassa generato dalla gestione operativa, pari al Margine Operativo Lordo (ricavi operativi - costi operativi) al netto delle variazioni dei Fondi TFR e Fondo Svalutazione Rischi.

6.3.2 Flusso di Cassa Operativo Disponibile

La suddetta voce rappresenta il flusso di cassa che il Progetto è in grado di generare indipendentemente dalla struttura di finanziamento; è dato dal Flusso di Cassa Operativo al netto delle variazioni di capitale circolante netto, del pagamento delle imposte.

6.3.3 Flusso di Cassa di Progetto

La suddetta voce rappresenta il Fabbisogno Finanziario ovvero il Surplus Finanziario ed è dato dal Flusso di Cassa Operativo Disponibile al netto delle uscite per gli investimenti.

6.3.4 Flusso di Cassa Disponibile per il Servizio del Debito

Rappresenta il flusso di cassa da destinare al rimborso del Servizio del Debito calcolato sommando al Flusso di Cassa di Progetto il valore delle erogazioni del Finanziamento, a cui va sottratto/aggiunto il fabbisogno/eccesso di IVA netta.

I fabbisogni di IVA durante la fase di costruzione sono stati coperti da una linea di credito ad hoc, LINEA IVA, il cui rimborso è stato ipotizzato in base ai rimborsi dall'Erario dei crediti per IVA maturati nel corso della costruzione; prudenzialmente è stata ipotizzata una dilazione di 2 anni dall'insorgenza del credito, in modo da tener conto delle procedure e dai tempi di liquidazione dell'ufficio erariale competente.

La voce comprende anche gli utilizzi della Riserva di cassa per Investimenti.

6.3.5 Flusso di Cassa Disponibile per Riserva Servizio del Debito

E' il flusso di cassa da destinare alla costituzione della Riserva di cassa per il Servizio del Debito.

6.3.6 Flusso di Cassa Disponibile dopo Riserva Servizio del Debito

E' il flusso di cassa da destinare alla costituzione della Riserva di cassa per Investimenti.

6.3.6 Flusso di Cassa Netto

Rappresenta la cassa generata nel periodo, ovvero il flusso di cassa netto dell'iniziativa, comprensivo della struttura di finanziamento del progetto. Viene calcolato sottraendo al Flusso di Cassa ante dividendi la costituzione delle riserve di cassa, gli eventuali dividendi distribuiti ai soci e sommando i proventi finanziari ottenuti dal reimpiego delle liquidità.

6.4 Gli Investimenti di Progetto

Si rimanda al paragrafo 5.2.1 "Piano degli Investimenti".

6.5 Ricavi di gestione

Dall'applicazione delle tariffe ai volumi fatturabili stimati per ogni anno si determinano i ricavi da tariffa.

Le voci relative ai ricavi diversi da tariffa comprendono i ricavi da servizi vari e di allacciamento (v. par. "Struttura Tariffaria").

6.6 Costi operativi di gestione

Si veda il paragrafo 5.2.2 "I Costi Operativi di Progetto". Rispetto a quanto riportato nel paragrafo 5.2.2 i valori sono stati inflazionati e, per il costo del personale, è stato ricalcolato l'accantonamento del TFR.

7 La Struttura Finanziaria

Specificità del piano finanziario è l'assenza di nuove immissioni di capitale di rischio sotto qualsiasi forma; pertanto, la finanziabilità del Piano degli Investimenti avviene attraverso il ricorso al solo indebitamento di terzi. Di converso, la struttura finanziaria ipotizzata beneficia della impossibilità da parte dei soci di VUS di distribuire dividendi. Il flusso di cassa disponibile per gli azionisti ogni anno, per tutto il periodo di rimborso del finanziamento bancario, viene accumulato in una apposita riserva per la realizzazione degli investimenti dell'anno successivo. Attraverso tale riserva il flusso di cassa operativo di periodo beneficia di una liquidità aggiuntiva che consente di liberare cassa per il rimborso dei finanziamenti e ridurre contestualmente il periodo di rimborso del finanziamento.

7.1 Il fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario totale del Progetto è sostanzialmente riconducibile alla realizzazione del Piano degli Investimenti.

Il PEF riporta un fabbisogno finanziario complessivo, nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2032 a di fine disponibilità del Finanziamento), pari ad **Euro [65.000.000]** (al netto di IVA), come di seguito riportato nel dettaglio; i valori tengono conto dell'effetto inflativo:

IMPIEGHI	IMPORTO (Euro)
Investimenti	[●]
Oneri finanziari	[●]
Riserva di Cassa per il Servizio del Debito Iniziale	[●]
[●]	[●]
TOTALE IMPIEGHI (IVA esclusa)	[●]
Fabbisogno netto IVA	[●]
TOTALE IMPIEGHI	[●]

Il Fabbisogno Iva nel periodo considerato è al netto dei rimborsi dei crediti IVA.

7.2 La copertura finanziaria

La struttura delle fonti finanziarie è stata definita coerentemente con l'andamento degli investimenti.

Nel periodo considerato (1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2032) il fabbisogno complessivo, è coperto attraverso la seguente struttura finanziaria; i valori tengono conto dell'effetto inflattivo:

FONTI	IMPORTO (Euro)
Mezzi Propri	-
Autofinanziamento	[●]
Contributi Pubblici	[●]
LINEA BASE	[●]
TOTALE FONTI (IVA esclusa)	[●]
LINEA IVA	[●]
TOTALE FONTI	[●]

7.3 Le linee di credito

Per la copertura del fabbisogno finanziario di Progetto si è fatta l'ipotesi del ricorso al mercato finanziario per una quota significativa del fabbisogno stesso, secondo gli ammontari, i tempi e gli oneri indicati nel seguito.

Sono state ipotizzate le seguenti linee di credito (il "Finanziamento"):

- 1 **LINEA BASE** di Euro [●] e durata totale di [●] anni, a copertura di quota parte degli investimenti previsti durante il periodo di disponibilità;
- 2 **LINEA IVA** di Euro [●] e durata totale di [●] anni, a copertura dei fabbisogni finanziari connessi all'IVA del Progetto. Ovviamente l'ammontare della linea riportato nel prospetto della copertura finanziaria è al netto dei rimborsi delle quote capitali in corrispondenza dei rimborsi dei crediti IVA che saranno ottenuti dall'Erario.

Si riportano di seguito le caratteristiche salienti delle Linee di Credito, per un maggiore dettaglio si rimanda all'Allegato Contratto di Finanziamento pubblicato su www.atoumbria3.it o richiedibile a VUSspa:

	LINEA BASE	LINEA IVA
Importo:	Euro	Euro
Scopo:	Finanziamento costi di investimento, di avviamento ed oneri finanziari nonché di	Finanziamento del fabbisogno dell'IVA
Disponibilità:		
Primo rimborso:		
Fine rimborso:		
Rimborso:	su base semestrale, secondo un piano di ammortamento predefinito, in base alla capacità di generazione di <i>cash flow</i> del Progetto, in modo da mantenere un DSCR costante pari a 1,30	su base <i>revolving</i> , in relazione ai pagamenti effettuati dall'Erario in relazione ai crediti IVA maturati nel periodo
Tasso di riferimento:	fisso pari a % annuo (esito gara)	Curca forward Euribor 6 mesi
Margine:		
	<i>Fase di disponibilità:</i> gara	
	<i>Fase di rimborso:</i> gara	
Commitment fee	gara	
Up-front fees	gara	
Imposta sostitutiva	gara	
Commissioni di agenzia	gara	

7.4 Autofinanziamento

La parte di fabbisogno finanziario di Progetto non coperta dal Finanziamento è coperta da Autofinanziamento, rappresentato dal Flusso di Cassa Operativo Disponibile che si genera nel periodo .

8 I risultati del PEF

Ai fini della valutazione della capacità di rimborso del Finanziamento sono stati utilizzati i seguenti indicatori di copertura del servizio del debito.

Indici	Valori
DSCR min.	1,30
DSCR medio	
LLCR min.	
LLCR medio	

1 Debt Service Cover Ratio ("DSCR")

E' dato dal rapporto tra il flusso di cassa di periodo, disponibile per il Servizio del Debito, ed il Servizio del Debito di periodo (comprensivo della quota capitale e della quota interessi della LINEA BASE e della quota interessi della LINEA IVA). Esso costituisce una misura della capacità dei flussi di cassa operativi, al netto delle imposte di periodo, di coprire gli impegni finanziari.

[inserire diagramma]

2 Loan Life Cover Ratio ("LLCR")

E' calcolato, per ciascun periodo, come rapporto tra il valore attuale dei Flussi di Cassa Disponibili per il Servizio del Debito (utilizzando come tasso di attualizzazione il costo medio del debito) riferito alla durata della LINEA BASE ed il valore residuo della LINEA BASE. Anche questo indicatore rappresenta una misura della capacità di credito del Progetto.

[inserire diagramma]

9 ANALISI DEI RISCHI

9.1 Rischio di costruzione ed autorizzativo

Gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito – principalmente estensione delle reti idriche e fognarie, realizzazione e/o riabilitazione impianti di depurazione – hanno l'obiettivo di ridurre progressivamente le perdite idriche, di salvaguardare la qualità delle acque (potabili e reflue) secondo quanto previsto dalla normativa ambientale vigente nonché di ridurre i costi operativi. Il rischio associato alla fase di costruzione appare modesto, in considerazione della relativa semplicità delle opere da realizzare e del basso grado di complessità tecnologica.

Il consulente tecnico indipendente conferma la congruità del piano degli interventi e che il programma di realizzazione è compatibile con le ipotesi economiche assunte nel Caso Base.

Il Gestore propone all'AATO di stipulare un Protocollo di Intesa con tutti i 22 comuni facenti parte dell'ATO con lo scopo di regolamentare ed unificare le modalità di rilascio delle autorizzazioni. Al riguardo l'ATO3 ha già costituito un gruppo di lavoro dei tecnici comunali.

MWH ritiene che la proposta del Gestore, una volta adeguatamente implementata, possa consentire di gestire adeguatamente il programma degli interventi nel sostanziale rispetto del flusso di spesa previsto.

Per la realizzazione degli interventi, in conformità con quanto previsto nella CONVENZIONE, VUS è soggetta alla disciplina dei lavori pubblici nazionale e regionale, sia per quanto attiene la necessità di affidare i lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica, sia con riguardo alle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

L'art. 5 della CONVENZIONE dispone che: *“il Gestore ha il dovere di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e le canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio, insieme a quelle che saranno successivamente realizzate con l'attuazione del Programma degli Interventi.”*

L'art. 41 della CONVENZIONE stabilisce che l'AATO. autorizza il Gestore ad utilizzare il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della Convenzione. Qualora siano accertati gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di gestire il S.I.L., l'AATO. adotta tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare l'erogazione del servizio. Qualora l'AATO. non si attivi, la Regione esercita i poteri sostitutivi e gli interventi necessari.

9.2 Rischio maggiori costi di investimento

La CONVENZIONE così come rivista dal consulente legale MM&A accoglie il principio di una revisione delle condizioni dell'affidamento per il ripristino delle condizioni di equilibrio economico e finanziario. Ogni modificazione del programma degli investimenti conferisce al Gestore il diritto ad un adeguamento della tariffa al fine di un riequilibrio economico e finanziario.

Il rischio di aumento dei costi è molto limitato dal momento che il Gestore è obbligato ad effettuare investimenti per un ammontare predefinito piuttosto che in ragione dell'esigenza di realizzare opere specificamente identificate. In caso di superamento dei costi di investimento, il Gestore può modificare le priorità di realizzazione, e se necessario ritardare l'esecuzione, di alcuni investimenti che hanno poco o nessuno impatto sul fatturato, nonché sui livelli del servizio.

Gli eventuali maggiori investimenti che dovessero rendersi necessari daranno luogo ad una revisione del Piano d'Ambito ed alla procedura di riequilibrio economico. Nel caso in cui durante la realizzazione degli interventi l'importo consuntivo netto fosse superiore alla previsione del Piano d'Ambito, l'AATO potrà integrare le somme necessarie o attingendo a eventuali economie realizzate su altri interventi o alla revisione del Piano.

9.3 Rischio di mercato

Come detto, la CONVENZIONE prevede per VUS un diritto esclusivo ad esercitare il servizio affidato all'interno dell'ATO per l'intera durata (30 anni).

La VUS è dunque in una posizione di monopolio naturale, soggetto solo alla regolazione e controllo da parte dell'AATO.

Il principale rischio di mercato è relativo al mancato e/o ritardato pagamento della tariffa da parte dell'utenza. A tal fine il Consulente Tecnico ha effettuato un'analisi dei crediti verso l'utenza sulla base dei dati forniti dalla VUS.

Nella seguente tabella sono riportate le percentuali di credito residuo dal 2003 al primo semestre del 2007.

Anno	Importo totale	Importo residuo	% credito residuo
2003	12.200.893	164.280	1,35
2004	15.305.196	326.730	2,13
2005	14.240.886	246.998	1,73
2006	15.660.107	631.551	4,03
1^ semestre 2007	8.012.268	717.059	8,95

Relativamente agli importi di credito residuo riportati in tabella, è importante ricordare che l'alto valore del 2006 è dovuto al fatto che il recupero dei crediti 2006 è tuttora in corso, mentre la riscossione dei crediti 2007 non è ancora stata avviata.

Le perdite commerciali (crediti non onorati) si aggirano comunque su livelli fisiologici e pari mediamente a circa il 2%.

Va comunque segnalato che rilevanti scostamenti tra i volumi fatturati e quelli previsti nel Piano d'Ambito e/o una morosità superiore a quella ipotizzata costituiscono eventi tali per cui VUS possono alterare l'equilibrio economico e finanziario dell'affidamento, così come definito nella nuova bozza di CONVENZIONE e pertanto la Società ha titolo a richiedere una revisione straordinaria della tariffa.

Il Consulente tecnico, sulla base di dati di consuntivo 2006 di VUS, ha rivisto la previsione dei volumi d'acqua fatturabili riportandola a valori di 11.000.000 mc rispetto agli 11.900.000 mc previsti dall'ultima Variante 2007 al Piano d'Ambito.

9.4 Rischio di tariffa

Eventi straordinari e non previsti che impattano significativamente su una delle componenti della determinazione della tariffa (investimenti, costi operativi, volumi erogati/fatturati) possono determinare uno scostamento tra la tariffa reale media da Piano d'Ambito applicata all'utenza più bassa rispetto alla tariffa reale media effettiva da consuntivazione.

In tale situazione il Gestore potrebbe essere in situazione di rischio fino alla revisione del Piano d'Ambito. Tale scenario è improbabile visto che ai sensi della nuova bozza di CONVENZIONE Art. 25 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione è prevista una revisione straordinaria della tariffa tale da garantire il riequilibrio economico e finanziario della gestione.

9.5 Rischio di gestione

La semplicità delle opere e degli impianti utilizzati per l'erogazione del servizio non comporta particolari rischi di gestione. I costi operativi previsti dal Piano d'Ambito sono stati stimati sulla base dei costi consuntivati dalla gestione degli impianti esistenti (costi operativi di base). E' stato verificato da parte del consulente tecnico MWH che gli interventi previsti sono funzionali alla razionalizzazione degli impianti e delle infrastrutture esistenti piuttosto che alla realizzazione di nuovi impianti e quindi il l'ammontare dei costi operativi di base risulta congruente. A tali costi sono stati aggiunti i costi indotti dai nuovi interventi e da alcune varianti apportate che, anche per la limitatezza degli importi, non modificano il giudizio di coerenza espresso.

L'unico dato rilevante sono i costi per servizi di terzi che VUS mantiene a livello superiori a quelli di settore. Attraverso anche il controllo dell'AATO la VUS sta attuando un programma di razionalizzazione e di gare pubblici per l'affidamento che dovrebbe portarla ad una diminuzione di questi ultimi. In ogni caso il rischio di incremento dei costi di gestione o di minore riduzione prevista (ad esempio per dilatazione dei tempi necessari alla riduzione dei costi per servizi di terzi) che alteri l'equilibrio economico e finanziario rappresenta una della causa per cui la VUS può chiedere all'AATO una revisione straordinaria del Piano d'Ambito.

Per quanto attiene la gestione delle altre due *business unit* (rifiuti e gas) che potrebbero avere un effetto negativo da un punto di vista economico e finanziario sul bilancio di VUS e quindi influire negativamente nella gestione finanziaria del servizio idrico, è stato previsto un ricorso sugli azionisti di VUS attraverso un contratto di capitalizzazione.

In particolare qualora determinati indici di copertura finanziaria calcolati sulla gestione del servizio idrico subiscano un effetto negativo dovuto alle gestione delle due *business unit* dei rifiuti e del gas, gli azionisti di VUS, attraverso immissioni di mezzi propri, dovranno ristabilire i livelli di *bancabilità* degli indici di copertura

9.6 Inflazione reale maggiore di quella programmata

VUS può subire un rischio legato all'inflazione in caso di inflazione reale superiore rispetto a quella programmata inferiore prima della revisione del Piano d'Ambito. Questo rischio è mitigato nella nuova bozza della CONVENZIONE che prevede come causa che altera l'equilibrio economico e finanziario l'aggiornamento dell'inflazione.

9.7 Forza Maggiore

Il Gestore può richiedere la procedura di riequilibrio qualora un evento di Forza Maggiore siano tali da comportare un'alterazione dell'Equilibrio economico.

9.8 Rischio finanziario

Nel Piano economico e finanziario BIIS ha ipotizzato una struttura di *hedging* a copertura del 100% del finanziamento; in fase di *arranging* potrà essere definita una diversa struttura di copertura in base alle reali esigenze del Progetto.

9.9 Termine della concessione

La concessione affidata alla Società cessa al termine fissato dalla CONVENZIONE oppure in via anticipata rispetto a tale termine al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: (a) risoluzione per inadempimento alla CONVENZIONE; (b) recesso del concessionario; (c) revoca della concessione per motivi di pubblica utilità.

La nuova CONVENZIONE, dal punto di vista della "bancabilità", beneficia dell'inserimento, in via negoziale, di alcune importanti disposizioni - in particolare a proposito delle procedure di risoluzione - tipiche del project *financing*, rappresentando così uno dei *benchmark* nel mercato idrico italiano.

9.10 Risoluzione

Inadempienza di VUS

Causa	Effetti
<p>La risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. è prevista ai sensi degli artt. 8.1 e 8.2 della nuova di CONVENZIONE solo per le inadempienze del Gestore di particolare gravità e tali da non poter essere soddisfatte con il meccanismo delle penalità e, più in particolare, nelle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none">- mancato versamento all'Autorità per tre anni consecutivi del canone annuale di gestione;- cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio;- interruzione generale per colpa grave o dolo del Gestore, su tutto il perimetro del Servizio ed in particolare di quello di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata tale da porre in pericolo la salute e l'incolumità pubblica, e, comunque, per una durata	<p>In tali ipotesi, è previsto che l'AATO possa risolvere la Convenzione previa diffida ad adempiere al Gestore entro un congruo termine non inferiore a 60 giorni con contestuale avviso agli Enti Finanziatori.</p> <p>Questi ultimi potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando l'Autorità entro il suindicato termine della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte della Autorità di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorsi inutilmente il doppio termine di 60 giorni l'Autorità potrà risolvere la Convenzione."</p> <p>Pertanto si tratta di una facoltà dell'AATO e non di un obbligo.</p> <p>E' previsto che l'Autorità si rivalga prioritariamente sulla cauzione per il recupero dei danni conseguenti alla risoluzione della Convenzione per inadempimento del Gestore.</p>

superiore a tre giorni;

- reiterato e totale inadempimento all'obbligo di comunicazione e di trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità;

- superamento per due volte consecutive del tetto di penalità triennale.

Inadempienza dell' AATO

Causa

Ai sensi dell'articolo 8.B della nuova CONVENZIONE è data facoltà al Gestore di risolvere il rapporto concessorio per inadempimento da parte dell'Autorità.

Effetti

In tale ipotesi, sono riconosciuti i i *Termination Payments* e cioè:

- (i) valore degli investimenti relativi agli interventi previsti nel Piano d'Ambito già autorizzati, concretamente realizzati (ancorché in parte) e non ancora ammortizzati; nonché nel caso di opere autorizzate ma che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore; nonché i connessi oneri finanziari. Il valore delle opere sarà calcolato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario e come risultante dalle scritture contabili del Gestore;
- (ii) valore, calcolato ai sensi del precedente punto (i), delle modifiche e/o migliorie apportate dal Gestore sui beni terzi più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti;
- (iii) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 10% del valore degli investimenti ancora da eseguire e della parte di servizi ancora da espletare;
- (iv) le penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto o sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza dell'estinzione anticipata della Convenzione.

Le somme dovute al Gestore dovranno essere versate al momento della restituzione dei beni. L'avvenuto pagamento delle suddette somme costituisce condizione sospensiva all'efficacia dell'affidamento del Servizio al Gestore Subentrante.

Inoltre le suddette somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori.

9.11 Recesso

Unilaterale di VUS e/o dell'AATO

Causa

La nuova CONVENZIONE prevede che l'Autorità e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla

Effetti

In caso di Recesso, il Gestore avrà diritto alla corresponsione di un indennizzo corrispondente al valore dei *Termination Payments*, calcolati secondo quanto previsto per le ipotesi di risoluzione della Convenzione per

Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore.

inadempimento dell'Autorità e di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse. Il valore suddetto potrà essere rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento.

Revoca per motivi di Pubblico Interesse

<i>Cause</i>	<i>Effetti</i>
Ai sensi dell'articolo 8.B della nuova CONVENZIONE è data facoltà all'Autorità di revocare il rapporto concessorio per conclamati motivi di pubblico interesse.	<p>Nell'ipotesi in parola, il Gestore avrà diritto a ricevere da parte dell'Autorità oltre al corrispettivo per i lavori già eseguiti anche un indennizzo calcolato in modo identico a quello spettante al Gestore nel caso di risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento dell'Autorità, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) valore degli investimenti relativi agli interventi previsti nel Piano d'Ambito già autorizzati, concretamente realizzati (ancorché in parte) e non ancora ammortizzati; nonché nel caso di opere autorizzate ma che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore; nonché i connessi oneri finanziari. Il valore delle opere sarà calcolato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario e come risultante dalle scritture contabili del Gestore;(ii) valore, calcolato ai sensi del precedente punto (i), delle modifiche e/o migliorie apportate dal Gestore sui beni terzi più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti;(iii) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 10% del valore degli investimenti ancora da eseguire e della parte di servizi ancora da espletare;(iv) le penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto o sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza dell'estinzione anticipata della Convenzione. <p>Come nell'ipotesi degli indennizzi riconosciuti per la risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'Autorità, anche nel caso di revoca, le somme dovute al Gestore dovranno essere versate al momento della restituzione dei beni. L'avvenuto pagamento delle suddette somme costituisce condizione sospensiva all'efficacia dell'affidamento del Servizio al Gestore Subentrante.</p> <p>Inoltre le suddette somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori.</p>

9.12 Vincolo di destinazione prioritaria

La della nuova CONVENZIONE, come già sopra evidenziato, prevede che *le somme dovute a qualsiasi titolo al Gestore dovranno essere versate al momento della restituzione dei beni. L'avvenuto pagamento delle suddette somme costituisce condizione sospensiva all'efficacia dell'affidamento del Servizio al Gestore Subentrante. Le medesime somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori*

Disciplina del subentro

La nuova CONVEZIONE prevede:

"art. 8.1 In presenza dei presupposti per la risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente articolo 8 è data facoltà all'Autorità, ricevuto il parere vincolante degli Enti Finanziatori, di attivare la procedura volta alla identificazione di un Gestore Subentrante che, previa delibera assembleare in tal senso, subentri al Gestore nella presente Convenzione impedendone in tal modo la risoluzione, fermo restando che il Gestore Subentrante potrà subentrare nella presente Convenzione qualora ricorrano le

condizioni di seguito indicate e rimanendo inteso che l'efficacia del subentro è subordinata alla presenza delle seguenti principali condizioni:

- (a) il Gestore Subentrante si assume necessariamente l'impegno di far fronte alle obbligazioni del Gestore nei confronti degli Enti Finanziatori. Pertanto il subentro nella Convenzione non potrà aver luogo in assenza del consenso scritto da parte di queste ultime. Gli Enti Finanziatori non potranno negare detto consenso e, per l'effetto, impedire l'assegnazione del servizio ad un Gestore Subentrante qualora tale Gestore Subentrante abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Gestore, ovvero in assenza di giustificati motivi di natura creditizia, tecnica o finanziaria;
- (b) In ogni caso il Gestore Subentrante si impegna a rimediare all'inadempimento del Gestore che avrebbe comportato la risoluzione della Convenzione nel termine di [novanta] giorni dalla data di efficacia del subentro ovvero in un termine più ampio che possa eventualmente essere concordato con l'Autorità e gli Enti Finanziatori.

Qualora l'Autorità e gli Enti Finanziatori decidessero di non attivare la procedura di identificazione del Gestore Subentrante, o quando tale procedura non abbia esito positivo entro un termine massimo di [novanta] giorni dalla sua attivazione, l'Autorità procederà alla risoluzione della Convenzione.

8.2. Resta inteso che nel corso del periodo necessario alla conclusione della procedura di identificazione del Gestore Subentrante, il Gestore uscente continuerà ad incassare la Tariffa e sarà tenuto a svolgere soltanto i lavori di manutenzione ordinaria.

8.3. In ogni ipotesi, diversa dalla facoltà di riscatto di cui al precedente articolo 7, nella quale il Gestore dovesse essere sostituito, resterà salva in favore degli Enti Finanziatori la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del finanziamento]